

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	86
GIUSTIZIA (II)	»	102
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	106
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	111
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	127
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	129
AFFARI SOCIALI (XII)	»	144
AGRICOLTURA (XIII)	»	155
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	156

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 2.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling..

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	<i>Pag.</i>	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	162
<i>INDICE GENERALE</i>	»	163

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo 3

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 luglio 2008.

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

C. 1366 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 8.40 alle 8.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti e nuove formulazioni del Governo</i>)	83
ERRATA CORRIGE	10

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del Presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato nella giornata di ieri, alle ore 19,30, ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Nell'ambito di tali proposte emendative, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia:

l'articolo aggiuntivo 6.054, recante modifiche al codice penale in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale di natura prettamente ordinamentale;

l'articolo aggiuntivo 6.055, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di perizie e di distruzione di beni contraffatti;

l'articolo aggiuntivo 6.056, recante modifiche alla disciplina in materia di indagini per i reati connessi alla contraffazione di beni, nonché in materia di relative sanzioni pecuniarie;

l'articolo aggiuntivo 10.020, che prevede la competenza esclusiva del TAR del Lazio sulle controversie in materia energetica;

l'articolo aggiuntivo 15.05, che sospende per l'anno 2008-2009 le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario presso l'università;

l'articolo aggiuntivo 25.06, recante una serie di modifiche alla legge n. 241 del 1990, relativamente alla tempistica per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché in merito alla responsabilità delle amministrazioni per gli eventuali ritardi; l'articolo aggiuntivo 25.07, recante modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di disciplina dei tempi dell'attività consultiva di organi della pubblica amministrazione, in materia di valutazioni tecniche, nonché relativamente alle competenze della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi;

l'articolo aggiuntivo 25.08, recante modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di disciplina della Conferenza di servizi e di silenzio-assenso;

l'articolo aggiuntivo 25.09, recante modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi e di partecipazione agli interessati ai procedimenti di competenza delle autonomie territoriali;

l'articolo aggiuntivo 45.031, recante disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi;

l'articolo aggiuntivo 45.034, recante semplificazioni alle procedure amministrative, contrattuali e contabili riguardanti interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace;

l'articolo aggiuntivo 45.036, recante modifiche alla disciplina in materia di svolgimento del servizio postale e di tutela dei relativi utenti;

l'articolo aggiuntivo 49.033, recante principi generali relativi alla tempestività

ed efficacia nel rilascio di provvedimenti o nell'erogazione di servizi da parte di amministrazione pubbliche statali;

l'articolo aggiuntivo 49.034, recante modifiche al codice civile in materia di disciplina degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata;

l'articolo aggiuntivo 49.035, il quale disciplina il contenuto delle carte dei servizi applicabili ai soggetti pubblici e privati che esercitano servizi di pubblica utilità;

l'articolo aggiuntivo 51.02, recante un complesso articolato di modifiche al codice di procedura civile in materia di processo telematico, di archivi informatizzati, di pagamento telematico dei contributi e dei diritti giudiziari;

l'articolo aggiuntivo 52.03, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge sul diritto d'autore;

l'articolo aggiuntivo 53.04, recante modifiche alla disciplina in materia di decisione delle questioni di giurisdizione;

l'articolo aggiuntivo 55.014, recante modifiche di varia natura al codice di procedura civile ed alle relative disposizioni di attuazione, in materia, tra l'altro, di incompetenza degli organi giurisdizionali, di pronuncia sulle spese, di rappresentanza in giudizio, di nomina del consulente tecnico, di testimonianze scritte, nonché in materia di procedimento sommario di cognizione;

l'articolo aggiuntivo 55.015, il quale interviene sulla disciplina della notificazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di atti civili, amministrativi e stragiudiziali;

l'articolo aggiuntivo 55.016, recante disposizioni in materia di processo del lavoro;

l'articolo aggiuntivo 55.017, recante modifiche al codice di procedura civile, in materia di conciliazione e di arbitrato;

l'articolo aggiuntivo 55.018, recante modifiche alla disciplina in materia di rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione;

l'articolo aggiuntivo 56.02, recante una serie di disposizioni istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale;

l'emendamento 60.88, il quale autorizza la spesa di 3 milioni per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale;

l'articolo aggiuntivo 63.09, il quale interviene a rideterminare una riduzione di spesa riferita alla missione Soccorso civile del Ministero dell'economia senza completare la norma di copertura;

l'emendamento 83.42, il quale ricomprende tra le attività tipiche delle ONLUS l'erogazione gratuita di somme di denaro effettuata da fondazioni in favore di enti senza scopo di lucro;

l'emendamento 83.43, che interviene sulla disciplina della restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie della riscossione in forza del principio del non riscosso come riscosso;

l'emendamento 83.45, che disciplina il rimborso da parte dell'ente creditore delle spese di notifica della cartella di pagamento;

l'emendamento 83.47, che amplia il termine entro il quale l'agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento per non incorrere nel diniego del diritto al discarico;

l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.13, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese;

l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.14, recante modifiche al codice delle proprietà industriale;

l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.15, recante delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari;

l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.16, recante delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro;

l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.17, recante delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti modifiche al codice dell'amministrazione digitale;

l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.18, recante delega al Governo per ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE s.p.a.

Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Dis. 1.0.12 del Governo, precedentemente dichiarato inammissibile per estraneità di materia, deve ritenersi ammissibile limitatamente al comma 1, il quale dispone in ordine a interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate. Rimangono invece inammissibili i commi successivi dell'articolo aggiuntivo, i quali recano norme di delega.

Conseguentemente, la parte ammissibile della proposta emendativa deve intendersi riferita all'articolo 2 del decreto-legge, e non più al disegno di legge e assume il numero 2.64.

Rende altresì noto che le Presidenze si riservano di pronunciarsi successivamente in ordine all'ammissibilità di alcune proposte emendative del Governo, in considerazione della necessità di procedere a ulteriori approfondimenti sul relativo contenuto. Si tratta in particolare:

dell'articolo aggiuntivo 14.07 del Governo, ammissibile quanto alla materia, mentre relativamente ai profili finanziari si segnala che la relazione tecnica subordina la verifica positiva alla soppressione di cui alla lettera d) del comma 3 le quali prevedono che le risorse finanziarie derivanti dalle questioni degli immobili della difesa siano versate in entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa;

dell'articolo aggiuntivo 23.011, recante disposizioni in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al comma 6, il quale affida alla potestà

regolamentare del Governo la disciplina di materie assai ampie. Al riguardo occorre valutare se le relative disposizioni non configurino una sorta di delega implicita;

dell'articolo aggiuntivo 53.03, recante norme relative alla verifica preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione avverso sentenze civile e tributarie;

dell'articolo aggiuntivo 60.02, con riferimento alla parte che riguarda le modifiche alla legge n. 244 del 2007;

dell'articolo aggiuntivo 60.03, recante modifiche alla legge n. 468 del 1978, in materia di modalità di copertura finanziaria delle legge e di contenuto proprio della legge finanziaria;

dell'articolo aggiuntivo 63.07, recante alcune disposizioni che concernono le competenze della Corte dei conti che appaiono avere contenuto prevalentemente ordinamentali;

dell'emendamento 64.47, recante disposizioni in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Per le medesime ragioni, rende noto che le Presidenze ritengono di sospendere i giudizi di ammissibilità relativamente agli emendamenti, già dichiarati inammissibili, Giudice 64.1, Granata 64.5 e Commercio 64.13.

Le stesse considerazioni valgono per gli emendamenti Cavallaro 61.1, Stracquadano 61.2, Giudice 61.4, Ciccanti 61.5 e Distaso 61.6, già dichiarati parzialmente inammissibili, per i quali si ritiene di sospendere il definitivo giudizio.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 83.016, recante un complesso di disposizioni in materia di autotrasporto, le Presidenze rilevano come alcune di esse sembrino vertere su questioni di natura ordinamentali, non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge. Tali considerazioni valgono in particolare per le disposizioni di cui all'articolo 83-*quater* concernenti il pagamento, da parte dei committenti, dei corrispettivi dovuti ai vettori,

all'articolo 83-*quinquies*, in materia di sanzioni, all'articolo 83-*sexies*, in materia di imballaggi delle merci.

Per quanto concerne invece i profili di copertura, le Presidenze rilevano come l'emendamento 81.58 del Governo sostituisca una delle fonti di alimentazione del fondo per il soddisfacimento delle esigenze dei non abbienti mediante risorse rivenienti dal recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea. Benché la dotazione del fondo non sia normativamente determinata, è necessario che il Governo chiarisca che l'importo ascritto al fondo stesso nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sia quotato in 170 milioni, a seguito della modifica sopra descritta della copertura.

Con riferimento all'emendamento 52.4 del Governo, comunica che le Presidenze ritengono di sospendere la valutazione di ammissibilità in attesa di acquisire la relazione tecnica del Governo.

Segnala inoltre come l'ammissibilità, quanto alla copertura, dell'emendamento 63.88 debba intendersi subordinata alla garanzia che nel prosieguo dell'esame in seconda lettura al Senato del decreto-legge n. 93 del 2008, resti invariata la disponibilità delle risorse di cui l'emendamento prevede l'utilizzo.

Alla luce di tali elementi deve ritenersi riammesso l'emendamento 67.2. Rileva peraltro, che, in base ai medesimi criteri, si devono intendere superati i profili problematici in ordine alla copertura finanziaria degli emendamenti 60.58, 60.78, 63.38, 63.40, 63.42, 63.4, che tuttavia rimangono inammissibili in quanto estranei per materia.

A modifica della precedente pronuncia, rende noto che le Presidenze ritengono infine ammissibili gli emendamenti Baretta 81.41 e Gioacchino Alfano 81.54, nonché l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 18.01, precedentemente dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, il quale reca disposizioni in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, e che assume la nuova numerazione 23.012.

Bruno TABACCI (UdC) ritiene che non vi siano espressioni adeguate per qualificare l'azione del Governo, lamentando come il numero di emendamenti presentati renda del tutto impossibile un serio lavoro da parte delle Commissioni. A tale proposito rileva come la condotta del Governo abbia posto in imbarazzo anche i Presidenti, come dimostra l'emendamento a prima firma del deputato Lanzillotta, di cui egli stesso è cofirmatario, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, il quale, dichiarato inizialmente inammissibile, è stato quindi considerato ammissibile a seguito della presentazione da parte del Governo di un emendamento sulla medesima materia.

In generale, ritiene che, di fronte alla quantità di emendamenti presentati dal Governo, non si possa pensare che si tratti di modifiche o integrazioni, bensì di un nuovo provvedimento, il cui esame deve essere ripreso dall'inizio, al fine di consentire alle Commissioni di considerare tutta questa materia. Ribadisce che si tratta di uno stravolgimento dei rapporti istituzionali e delle corrette modalità di lavoro del Parlamento che non ha precedenti, sottolineando come il Ministro dell'economia non possa ritenersi il dittatore del Paese, che decide senza tener conto del volere del resto del Governo delle prerogative del Parlamento.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come il Governo, con la propria condotta, espropri di ogni potere un Parlamento che mostra di non avere alcuna capacità di reagire. Altrimenti non sarebbe neppure concepibile che, di fronte al numero di emendamenti presentati dal Governo, le Commissioni non avessero neppure i tempi per esaminarli e per formulare proposte di correzione e di miglioramento.

Tale situazione risulta a maggior ragione incomprensibile, in quanto le Commissioni non si trovano ad esaminare un disegno di legge finanziaria negli ultimi giorni dell'anno, con il rischio di dover fare ricorso all'esercizio provvisorio. In queste condizioni l'unica possibilità di svolgere un esame serio del testo è con-

dizionato dalla definizione di tempi adeguati. Ribadisce in proposito la richiesta già formulata alle Presidenze nella seduta di ieri di non prevedere lo svolgimento dei lavori delle Commissioni contemporaneamente ai lavori dell'Assemblea della Camera sul disegno di legge concernente la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) pur senza ripetere le critiche e le proteste, del tutto giustificate, già espresse in merito al modo di procedere scelto dal Governo, rileva in ogni caso come la presentazione di un numero tanto consistente di emendamenti da parte del Governo impedisca di fatto alle Commissioni di esaminare il provvedimento. Per tale motivo invita le Presidenze a concedere ai membri delle Commissioni tempo fino a lunedì prossimo per esaminare le proposte governative, senza procedere nel frattempo alla fissazione di termini e allo svolgimento di votazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come, in base al calendario dei lavori dell'Assemblea attualmente previsto, le Commissioni dovranno concludere l'esame entro la giornata di lunedì. Osserva altresì che la fissazione dei termini per la presentazione dei subemendamenti rappresenti una garanzia anche per i gruppi di opposizione, in quanto permette di dare certezza ai tempi di esame degli emendamenti del Governo. Peraltro i termini che saranno individuati potranno essere successivamente rivisti, sulla base delle decisioni in merito alla programmazione dei lavori dell'Assemblea che la Conferenza dei presidenti di Gruppo assumerà.

Lino DUILIO (PD) rileva in primo luogo l'assoluta assenza di correttezza nel comportamento del Governo, ricordando che nella seduta di ieri il sottosegretario Vegas si era impegnato a presentare emendamenti del Governo entro le ore 15. In realtà è accaduto che intorno alle ore 21 è stata resa nota la notizia che il Governo aveva presentato un numero amplissimo di ulteriori proposte emendative. Stigmatizza

quindi come la scelta del Governo di adottare in pochi giorni, attraverso un decreto-legge, una manovra finanziaria, non abbia nessun precedente nell'attività della Camera e, in particolare, della Commissione Bilancio. In tale contesto ritiene che manchino del tutto i presupposti per un serio e ordinato svolgimento dei lavori in Commissione ed invita pertanto i Presidenti a rappresentare alla Presidenza della Camera la situazione che si è creata e a richiedere tempi più ampi per l'esame presso le Commissioni del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) propone ai Presidenti di non fissare termini per i subemendamenti relativi agli ulteriori emendamenti presentati dal Governo, ritenendo che al termine della Conferenza dei presidenti di Gruppo convocata per la giornata odierna, gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite potranno definire l'ulteriore svolgimento dei lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Baretta si riserva di convocare l'Ufficio di presidenza successivamente alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, rinviando quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 luglio 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.30 alle 15.45 e dalle 20.25 alle 21.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo

GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 21.15.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato due riformulazioni, rispettivamente agli articoli aggiuntivi 6.046 e 6.045; ha inoltre presentato il nuovo emendamento 7.22, soppressivo di tre commi dell'articolo 7 (*vedi allegato 2*), il quale risulta ammissibile.

Comunica inoltre che l'articolo aggiuntivo 53.03, recante norme relative alla verifica preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, deve ritenersi inammissibile.

Le stesse considerazioni valgono per l'articolo aggiuntivo 60.03 recante modifiche alla legge 468 del 1978, oltre che per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 63.07, recante disposizioni che concernono le competenze della Corte dei conti che appaiono di natura prevalentemente ordinamentale, così come per quanto riguarda gli emendamenti, già dichiarati parzialmente inammissibili, 61.1, 61.2, 61.4, 61.5, 61.6 che devono ritenersi interamente inammissibili. Resta ovviamente fermo che tali materie potranno essere approfondite nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1441.

Rileva quindi, quanto all'articolo aggiuntivo 83.016, in materia di autotrasporto, che lo stesso appare inammissibile limitatamente all'articolo 83-*quinquies*, in materia di sanzioni, e all'articolo 83-*sexies*, in materia di imballaggi delle merci.

Osserva, inoltre, che i Presidenti, ad una più accurata verifica, valutano ammissibili le seguenti proposte emendative:

Borghesi 46.01, recante un complesso di disposizioni volte a ridurre i costi di pubbliche amministrazioni, con esclusione del comma 4;

Giudice 60.78, il quale provvede a ridotare l'autorizzazione di spesa relativa ai campionati mondiali di nuoto del 2009;

Giudice 63.38, il quale stanziava risorse per il completamento di opere infrastrutturali volte alla realizzazione di dighe;

Giudice 63.40, il quale provvede a ridotare l'autorizzazione di spesa relativa alle capitanerie di porto.

Ricorda poi che, nella seduta di ieri, sono pervenute alcune richieste di riesame relative ad emendamenti dichiarati inammissibili per carenza di compensazione. In particolare, le proposte emendative per le quali è stato richiesto il riesame sono: Marchioni 44.26 e 44.28, Milo 58.10. Con riferimento alle suddette proposte si ritiene di poter riammettere solo l'emendamento Marchioni 44.26.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in relazione all'emendamento 63.06 del Governo, recante misure relative al 5 per mille, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, precisa che l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di venti milioni di euro per l'anno 2009 fa riferimento al soddisfacimento delle richieste effettuate in sede di dichiarazione

dei redditi relativi al periodo di imposta 2008. Precisa peraltro che l'autorizzazione di spesa a cui si riferisce la citata integrazione finanziaria riguarda l'articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007, che, per mero errore materiale, è stata identificata con l'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Dichiara pertanto di presentare una riformulazione dell'emendamento che tiene conto delle esposte precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, dichiara ammissibile, l'articolo aggiuntivo 63.06, nella nuova formulazione (*vedi allegato 2*). Comunica altresì che il termine per i subemendamenti sugli articoli aggiuntivi 63.06 (*nuova formulazione*) e 83.016 del Governo, limitatamente alle parti ammissibili, è fissato alle ore 10 di domani, 11 luglio 2008.

Alla luce delle risultanze emerse nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani alle 10.30.

La seduta termina alle 21.20.

ERRATA CORRIGE

Il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 luglio 2008, a pagina 54, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: « il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « i seguenti »; a pagina 57, prima colonna, la quarantesima e la quarantunesima riga sono soppresse.

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.**ULTERIORI EMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO**

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: apposti fondi di investimento *aggiungere le seguenti:* per lo sviluppo e l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 relativo ai fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.

4. 8. Il Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis.

(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria).

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del

bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali,

con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed, assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dell'intesa di cui al comma 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello Sviluppo Economico.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono la sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge.

6. 049. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»,

b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

1) Al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione dagli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 1, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006);

2) Rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.”;

c) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 1) dopo le parole « Ministro per la funzione pubblica, » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, »;

d) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 2) dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, ».

e) il comma 370 è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 050. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscrive, con le Regioni e gli altri soggetti interessati, specifici Accordi di programma, di cui al successivo comma 4, per la reindustrializzazione, che prevedano interventi di agevolazione, proposti ed attuati dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., secondo le direttive emanate dal Ministero medesimo ai sensi del successivo comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:

a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;

c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1 lettera a) vengono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c) avviene sulla base di criteri definiti dal Cipe con propria deliberazione, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, potranno riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti e la promozione e creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione strettamente connessi.

5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono sottoscritti specifici Accordi di Programma con le regioni interessate ai sensi di quanto disposto con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed inte-

grazioni. Gli Accordi di Programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative di competenza dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007 n. 747 recante Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1968/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747). Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2008, n. 19, S.O.

7. Le disposizioni di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e contratti sottoscritti dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, individua le risorse da destinate allo scopo a legislazione vigente nonché le eventuali risorse che potranno essere utilizzate direttamente dalla Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nell'ambito delle proprie disponibilità. Con lo stesso decreto vengono impartite le direttive all'Agenzia medesima.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla nor-

mativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

6. 051. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Internazionalizzazione delle imprese).

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4, comma 2, viene così sostituito: « Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento »;

b) all'articolo 5, comma 3, sono eliminate le seguenti parole: « di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro per le politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali ».

6. 052. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(SIMEST S.p.A.).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,

n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Laddove i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di *venture capital* previsti al presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1 comma 932 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al Decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico potrà provvedere con proprio decreto alla integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 053. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis

(Tutela dei diritti di proprietà industriale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

« ART 473. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). — Chiunque

contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

« ART. 474. — (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473 del codice penale;

c) dopo l'articolo 474 del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 474-bis. — (Aggravante specifica) — La pena è della reclusione da due a otto

anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dell'articolo 474, primo comma, del codice penale sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate »;

d) Dopo l'articolo 474-*bis* del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 474-*ter.* — (Confisca). — Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale;

e) all'articolo 517, le parole: « fino a un anno o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a due anni e »;

f) dopo l'articolo 517-*bis* del codice penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 517-*ter.* — (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). — Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e conven-

zioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trame profitto dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-*bis* del codice penale.

2. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « 416-*bis* », sono aggiunte le seguenti: « 473 e 474 del codice penale, aggravate ai sensi dell'articolo 474-*bis* del medesimo codice ».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 », aggiungere le seguenti: « nonché per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati dall'articolo 474-*bis* del medesimo codice ».

6. 054. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« ART. 474-*bis.* — (Beni contraffatti). —

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli artt. 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis.* Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai

sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

6. 055. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«ART. 6-bis. — (Contrasto alla contraffazione). — 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelare, personali e reali quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

3. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole «Salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse;

2) le parole «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza,» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista»;

3) dopo le parole «diritti di proprietà», la parola «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) nel secondo periodo le parole da «La sanzione di cui al presente comma» sino a «legittima provenienza.» sono soppresse;

c) nel quinto periodo, prima delle parole «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato».

6. 056. Il Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Internazionalizzazione delle imprese agricole).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato istitutivo Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento CE n. 70/2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto al 1° gennaio 2008 e per quello successivo, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un

determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: « 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379 »;

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « o di lavoro autonomo » sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso.

6. 057. Il Governo.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Energia nucleare*). 1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, sono definite le tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al precedente periodo.

10. 018. Il Governo.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis. — (*Promozione dell'innovazione nel settore energetico*). — 1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico ove sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al successivo comma, per ciascun anno del triennio. La Convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tali fini il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla approvazione di un piano operativo quinquennale che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati « Generation Four International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnership » (GNEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica », « International Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati per il

tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

10. 019. Il Governo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Tutela giurisdizionale).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti.

2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

10. 020. Il Governo.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Piano Casa).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con DPCM previa delibera CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;

g) immigrati regolari a basso reddito.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente, ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse

realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati, attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. *a)*, con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2.

5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera *e)*, l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

6. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato ed alle esigenze finan-

ziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

7. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le Regioni e gli enti locali.

9. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159

del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

11. 79. Il Governo.

ART. 12.

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « , 8-duodevicies » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il seguente comma:

« 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. ».

12. 8. Il Governo.

ART. 13.

L'articolo 13 è così sostituito:

ART. 13.

(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati.

2. In relazione alla conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, dei seguenti principi:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dell'abitazione di edilizia residenziale pubblica, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni, con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

13. 28. Il Governo.

ART. 15.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: on line, la parola: scaricabile è sostituita dalla seguente: accessibile.

15. 16. Il Governo.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis. – In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244, degli ordinamenti didattici universitari per la formazione iniziale degli insegnanti delle Scuole per l'infanzia, del primo e del secondo ciclo, sono sospese, per l'anno 2008/2009, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università.

15. 05. Il Governo.

ART. 20.

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: « a fronte di una pluralità di domande », sono inserite le seguenti: « o di azioni esecutive »; e la parola: « frazionino » è sostituita dalla seguente: « frazionano »;

b) al comma 8, le parole: « l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva », sono sostituite dalle seguenti: « l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7. »;

c) al comma 9, le parole: « sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti » sono sostituite dalle

seguenti: « sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati »; e sono aggiunte, alla fine dello stesso comma, le parole: « a pena di improcedibilità della domanda ».

20. 24. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

ART. 23-bis.

(Servizi pubblici locali di rilevanza economica).

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Alla gara possono partecipare so-

cietà a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che abbiano scelto il socio privato mediante procedure competitive.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti della predetta verifica, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per il loro parere, da rendere entro 60 giorni dalla ricezione.

4. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

5. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono definire nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione

minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

6. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed in particolare, il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali, diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare;

b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;

c) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti debbano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

d) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

e) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi

servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

f) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

g) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

h) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

i) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

n) disporre l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di

cui al presente articolo. Al regolamento previsto al comma 6 è demandata l'indicazione delle specifiche disposizioni abrogate di cui al citato articolo 113.

23. 011. Il Governo.

ART. 24.

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire la parola: « sessantesimo » con: « centottantesimo ». Aggiungere, infine, le seguenti parole: « e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ». All'articolo 24 è aggiunto il comma 2.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'allegato A.

Alla tabella di cui all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi i seguenti riferimenti normativi;

b) sono inseriti i seguenti riferimenti normativi.

24. 14. Il Governo.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

ART. 25-bis.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2. — *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza, ovvero

debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente al presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti;

b) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«ART. 2-bis — (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). — 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche ammini-

strazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico;

c) L'articolo 20, comma 5, è così sostituito: « Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa adotta le linee di

indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo sostituito dal comma 1, lett. *a*) del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lett. *a*) del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal comma 1, lett. *b*) del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-*bis*, comma 3, della legge 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-*bis* è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lett. *b*) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2-*bis* provvede

a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-*bis*, comma 2.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *b*) si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera *b*) del presente articolo, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

25. 06. Il Governo.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

ART. 25-*bis*.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche; Commissione per l'accesso).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: « sarà reso » sono inserite le seguenti: « che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ».

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione

richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma »;

3) Al comma 4 le parole: « il termine di cui al comma 1 può essere interrotto » sono sostituite dalle seguenti: « i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti »;

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici »;

5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ».

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comun-

que, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1 »;

3) I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini, procedurali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: « Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 » sono inserite le seguenti: « nonché all'amministrazione resistente »;

d) all'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, le parole « Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito », sono sostituite dalle seguenti: « Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'autorità disponente consente l'accesso nelle forme stabilite dalla legge, qualora non intenda confermare il diniego, con provvedimento motivato, en-

tro lo stesso termine. L'avvenuto accesso ovvero il provvedimento confermativo del diniego sono comunicati al Difensore civico o alla Commissione »;

e) all'articolo 27, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dopo le parole: « vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge », sono aggiunte le parole: « mediante la richiesta di informazioni e l'avvio di indagini conoscitive; rivolge raccomandazioni alle amministrazioni pubbliche ed evidenzia le buone pratiche, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ».

25. 07. Il Governo.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

ART. 25-bis.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono

vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione;

c) al comma 9, le parole: « Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce » sono sostituite dalle seguenti: « Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono ».

2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole « all'immigrazione » sono inserite le seguenti parole: « , alla cittadinanza ». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole « e l'immigrazione » sono sostituite dalle seguenti: « , l'immigrazione e la cittadinanza ».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente ».

5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole;

« dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, » sono inserite le seguenti: « o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni, ».

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 ».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

25. 08. Il Governo.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

ART. 25-bis.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle Autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, il comma 2, è sostituito dal seguente. « 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ».

b) All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si

applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del Capo IV bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di concluderlo entro il termine prefissato, di nominare un responsabile, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

25. 09. Il Governo.

ART. 26.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

ART. 26.

(Taglia-enti).

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa »;

b) le parole « amministrative pubbliche statali » sono sostituite dalle seguenti: « pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, »;

c) le parole « termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole « e con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti « , il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa ».

26. 44. Il Governo.

All'articolo 26, dopo le parole: enti di ricerca sono inserite le seguenti: e, delle Autorità Portuali.

26. 45. Il Governo.

All'articolo 26, dopo le parole: degli ordini professionali e loro federazioni, inserire le seguenti: ; del Club alpino italiano.

26. 46. Il Governo.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto l'articolo 26-bis:

ART. 26-bis.

È soppressa la Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'arti-

colo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » ed all'articolo 1, comma 1 lett. i) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, « Regolamento recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».

26. 04. Il Governo.

ART. 28.

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, le parole: Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) *sono sostituite dalle seguenti:* Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Conseguentemente, sostituire la parola: IRPA *con la parola:* ISPRA *in tutto l'articolo 28.*

Al comma 6, dopo le parole: Dall'attuazione, *sono inserite le seguenti:* dei commi da 1 a 5;

Dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali ».

Al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 13, dopo le parole: Dall'attuazione *sono inserite le seguenti:* dei commi da 7 a 12; *nello stesso comma, le parole:* compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, *sono soppresse.*

28. 26. Il Governo.

All'articolo 28, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « con il Ministro dell'economia e delle finanze », sono aggiunte le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. »;

b) le parole « l'assunzione e l'utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « il trasferimento ».

28. 27. Il Governo.

ART. 29.

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis, le parole da: « l'obbligo di cui » sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la Semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1. »;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. »;

c) al comma 4, capoverso, numero 1), le parole: « di un » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità per individuare il »;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: « o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime ».

e) all'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole « Ministro per le innovazioni e le tecnologie », inserire « e il Ministro per la semplificazione normativa ».

29. 10. Il Governo.

ART. 30.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, sono inserite il seguente: Resta salvo il rispetto della disciplina Comunitaria.

30. 5. Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Regioni,.

30. 6. Il Governo.

ART. 33.

Al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) al comma 6 le parole: « ovvero degli elenchi » sono soppresse e le parole « degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « della stessa ».

33. 42. Il Governo.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 31. Il Governo.

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2009 con le parole: 31 dicembre 2008.

35. 14. Il Governo.

All'articolo 35 è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ».

35. 15. Il Governo.

ART. 37.

Al comma 1, dopo le parole: previa intesa in sede di conferenza Unificata. aggiungere il seguente periodo: ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

37. 8. Il Governo.

ART. 38.

All'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: lettera m), con: lettere m) e p);

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: per conto, con le parole: in luogo;

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: lettera c) sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;

Al comma 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a).

Al comma 3, la lettera d) è così sostituita:

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale « impresa.gov » che assume la denominazione di « impresaingiorno ».

Al comma 4, sostituire le parole: , lettera b), con: , lettera c);

38. 30. Il Governo.

All'articolo 38, comma 3, dopo le parole: e del Ministro per la semplificazione nor-

mativa, sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,.

38. 31. Il Governo.

All'articolo 38, comma 4, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere il seguente periodo: e previo parere della conferenza Unificata.

38. 32. Il Governo.

ART. 41.

All'articolo 41, comma 7, all'inizio del secondo periodo, prima delle parole: in assenza di specifiche disposizioni sono inserite le seguenti: Per il settore privato,.

41. 19. Il Governo.

ART. 43.

All'articolo 43, comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

43. 12. Il Governo.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe, indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derivate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

45. 031. Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Progetti di innovazione industriale).

1. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate potrà intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. All'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità. » sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « , sentiti i Ministri » fino a « in cui gli stessi concorrono », sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, » sono soppresse;

i periodi successivi al primo, fino alla fine del comma, sono soppressi.

45. 033. Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dalla legge 13 marzo 2008 n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 articolo 11 comma 3 e alla legge 8 agosto 1996, n. 426 articolo 11 comma 1.

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziata.

45. 034. Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

45. 035. Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole «... espletamento del servizio universale;» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della for-

nitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste.».

2. All'articolo 2, comma 2, lettera li, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole «...rete postale pubblica...» sono aggiunte le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera 1), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole «... del servizio universale ...» sono sostituite dalle seguenti: «... dei servizi postali...».

4. All'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole «... criteri di ragionevolezza ...» sono inserite le seguenti: «... ed in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale, ...».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è così rubricato: «ART. 14. – Reclami e rimborsi».

6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma precedente comprendono le procedure conciliative in sede

locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia.».

8. All'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole «... titolari di licenza individuale ...» sono aggiunte le seguenti: «... e di autorizzazione generale ...».

45. 036. Il Governo.

ART. 49.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio con le seguenti: nell'arco di un quinquennio.

49. 6. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-*bis*.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo).

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.

3. Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale.

5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie

assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo.

49. 029. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-*bis*.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

49. 030. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-*bis*.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per (adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 é abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da

concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo su proposta del Ministro per le riforme ed il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. ».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale. ».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, con-

sorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.

3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia pari almeno a 20.000 abitanti.

49. 031. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel proporre l'affidamento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dall'affidamento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme e il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del

Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.

5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.

49. 032. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per il rilascio dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia al rilascio di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo.

4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifica-

zioni, sono conclusi accordi fra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.

49. 033. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Cessioni di quote di società a responsabilità limitata).

1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente: « L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta

giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater* della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autentificante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. ».

49. 034. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i successivi trenta giorni; esse prevedono altresì l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o

di pubblica utilità non regolati dalle dette autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla sua adozione.

49. 035. Il Governo.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 inserire i seguenti:

ART. 51-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile finalizzate all'adeguamento al processo telematico).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi ».

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata, come conforme all'originale, mediante sottoscrizione con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche rego-

lamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi »;

b) All'articolo 137, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« L'ufficiale giudiziario, se l'atto da notificare o comunicare è in formato informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto o del documento su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva l'originale del documento informatico per i due anni successivi.

L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte, invia l'atto o il documento informatico, per via telematica, all'indirizzo dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi il duplicato dell'atto o del documento informatico notificato, su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia ».

ART. 51-ter.

(Regolamenti per gli archivi informatizzati).

1. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti civili, penali, amministrativi e contabili, di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 nonché ai documenti processuali raccolti in via informatica, è gratuito, anche se effettuato a distanza in via telematica, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.

ART. 51-quater.

(Copia di atti).

1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.

ART. 51-quinquies.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 51-*sexies*.

(Allocazione dei registri informatici di cancelleria).

1. I registri informatici di cancelleria sono allocati nelle macchine situate nei centri elettronici di documentazione predisposti, su base distrettuale, interdistrettuale o nazionale, dal Ministero della giustizia.

51. 02. Il Governo.

ART. 52.

Sostituire l'articolo 52 con il seguente:

ART. 52.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari »;

b) All'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette in via telematica all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fine della registrazione, unitamente agli elementi necessari per la determinazione dell'imposta. L'ufficio finanziario, entro dieci giorni dalla ricezione, procede alla eventuale correzione degli elementi comunicati dall'ufficio giudiziario per la determinazione dell'imposta e comunica gli estremi di protocollo unitamente all'avviso di liquidazione perché venga notificato alle parti costituite insieme alla copia precompilata del modello di pagamento telematico dell'imposta e a copia uso studio del provvedimento da registrare. L'ufficio finanziario, entro dieci giorni dalla comunicazione, nei casi di imposta prenotata a debito, entro dieci giorni dal pagamento, negli altri casi, comunica gli estremi di registrazione che vengono annotati dall'ufficio giudiziario in calce all'originale dell'atto o, comunque, in un file collegato a questo se si tratta di documento informatico ».

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il

domicilio eletto ai fini della liquidazione dell'imposta di registro.

2-ter. I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione ».

c) dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

« Titolo XIV-bis.

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

ART. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

ART. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione »;

d) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

« ART. 111 (L).

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio).

1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112 comma 1, lett. d), e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro »;

e) all'articolo 150, comma 4, le parole: « alta cassa delle ammende » sono sostituite dalle seguenti: « allo Stato »;

d) all'articolo 154 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1, 2 e 3 le parole « alla cassa delle ammende » sono sostituite dalle seguenti: « allo Stato »;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza o del decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione o dalla data del provvedimento di archiviazione, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

3-ter. Alla destinazione provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti.

3-quater. Per le somme di denaro, i titoli e i valori depositati presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le

spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro, i titoli e i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità.

3-quinquies. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al terzo debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria »;

e) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni generali per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario »;

f) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Recupero intero, forfettizzato e pro quota »;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le spese del processo anticipate dall'érario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive

e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 »;

3) dopo il comma *2-ter* sono inseriti i seguenti:

« *2-quater.* Gli importi di cui al comma *2-bis*, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo »;

g) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione. ».

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« Titolo II-bis.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I

Riscossione mediante ruolo

ART. 227-bis (L).

(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, della società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

ART. 227-ter (L).

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, la società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, la società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 notifica al debitore una comunicazione con l'intima-

zione a pagare l'importo dovuto nel termine di trenta giorni e una contestuale cartella di pagamento, contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

3. Le spese di notifica degli atti indicati nel comma 2 sono a carico del debitore, se quest'ultimo provvede al pagamento del credito.

4. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

ART. 227-quater (L).

(Ruoli informatizzati).

1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, i ruoli informatizzati sono restituiti, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario.

2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:

a) per le minute pervenute dal giorno 1 al giorno 15 entro l'ultimo giorno del mese,

b) per le minute pervenute dal giorno 16 entro il giorno 15 del mese successivo.

ART. 227-quinquies (L).

(Termini per la riscossione).

1. I termini per la riscossione previsti:

a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per procedere alla notifica dell'invito e della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;

b) dall'articolo 19, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comu-

nicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici mesi;

c) dall'articolo 50, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per procedere ad espropriazione forzata sono ridotti a tre mesi, decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento;

d) dall'articolo 50, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;

e) dall'articolo 53, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni, decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;

f) dall'articolo 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a venti giorni, decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento;

2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente, della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 660, comma 2, del codice di procedura penale.

ART. 227-*sexies* (L).

(Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale).

1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'av-

vertenza che qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.

2. Se la somma sequestrata è insufficiente a soddisfare il credito, ferma restando la soddisfazione parziale con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvederà secondo le modalità ordinarie.

3. Se la somma sequestrata eccede il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente della riscossione provvede alla restituzione dell'eccedenza, salvo che sia possibile procedere alla soddisfazione, totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale nei confronti del medesimo debitore.

ART. 227-*septies* (L).

(Sequestro conservativo di crediti, beni mobili ed immobili nel processo penale).

1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna prevede il pagamento di una pena pecuniaria, si procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente si trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati, nonché il provvedimento che dispone il sequestro.

2. L'agente della riscossione entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.

3. Gli effetti del sequestro cessano con l'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

ART. 227-octies (L).

(Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna).

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna, le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate all'erario dal funzionario addetto all'ufficio, sino alla concorrenza del credito per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza.

3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura della cancelleria. La somma ricavata è versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato.

4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, la cancelleria dà avviso al condannato, con l'avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.

5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha

pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario, nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.

7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che potrà ritirare i beni e che le spese di custodia e conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita al custode.

8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.

9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

ART. 227-nonies (L).

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220 »;

2. L'articolo 208, comma 1, così come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

52. 4. Il Governo.

Dopo l'articolo 52 inserire i seguenti:

ART. 52-bis.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 36, comma 2, del codice penale le parole: « uno o più giornali designati dal giudice » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non

superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni ».

ART. 52-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 262, il comma 3-bis è abrogato;

b) all'articolo 535, comma 1, le parole: « relative ai reati cui la condanna si riferisce » sono soppresse;

c) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 536, le parole: « e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita » sono soppresse;

e) all'articolo 676, comma 1, le parole: « o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262 » sono soppresse.

ART. 52-quater.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del codice penale.

ART. 52-quinquies.

(Modifiche al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo V è inserito il seguente:

« TITOLO V-bis.

(Devoluzione allo Stato delle somme di denaro).

ART. 196-bis. (Devoluzione allo Stato delle somme di denaro). – 1. Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, in relazione a processi di cognizione, a procedure esecutive o a procedimenti speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto.

2. Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria ».

ART. 52-sexies.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « uno o più giornali designati dal giudice » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni ».

ART. 52-septies.

(Modifiche alla legge
24 dicembre 2007 n. 244).

1. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica dei 30 maggio 2002 n. 115 »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) iscrizione a ruolo del credito »;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) notificazione al debitore degli atti indicati nell'articolo 227-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

2. L'articolo 1, comma 372 e l'articolo 2, commi 612, 613 e 614, sono abrogati.

52. 03. Il Governo.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente:

ART. 53-bis.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 111, commi 2 e 7, della Costituzione).

1. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze civili e tributarie è sottoposto a una verifica preliminare di ammissibilità, in attuazione dei principi posti dall'articolo 111, commi 2 e 7, della Costituzione.

2. Il ricorso è sempre dichiarato ammissibile, oltre che quando concerne sen-

tenze pronunciate in unico grado, quando la sentenza gravata non è coerente, in tutto o in parte, con i principi di diritto correntemente affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica. Il ricorso è altresì dichiarato ammissibile quando la questione giuridica, sostanziale o processuale, proposta riveste specifica importanza per consentire l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali o per garantirne l'uniformità e la coerenza, nonché quando la parte soccombente nel giudizio di secondo grado lamenta la violazione dei principi regolatori del giusto processo. La verifica di ammissibilità ha esito positivo anche quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile.

3. La verifica di cui al comma 1, concernente il ricorso e la sentenza impugnata, è decisa dalla Corte di Cassazione in camera di consiglio, senza intervento delle parti e della Procura generale, con ordinanza resa da un collegio di tre magistrati delle Sezioni unite.

4. L'ordinanza sull'ammissibilità del ricorso è impugnabile soltanto per il motivo di cui all'articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile, con ricorso alle stesse Sezioni unite entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'impugnazione è decisa, nelle forme di cui al comma 3, da un collegio di tre diversi magistrati.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

6. Il ricorso dichiarato ammissibile viene assegnato a una Sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione, secondo le norme del codice di procedura civile. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza gravata passa in giudicato.

7. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle controversie nelle quali la sentenza gravata con il ricorso per cassazione è stata pubblicata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

53. 03. Il Governo.

Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente:

ART. 53-bis.

(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel nuovo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla data di instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute a tale data. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per gli atti introduttivi del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito processuale applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la tratta-

zione del merito. Restano ferme le vigenti disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda in caso di sua successiva riproposizione in giudizio.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

53. 04. Il Governo.

ART. 54.

All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « di cui all'articolo 2, comma 1 », sono inserite le seguenti: « della legge 24 marzo 2001, n. 89 »; e le parole: « , nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b) » sono soppresse;

b) al comma 3, lettera a), le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma ».

54. 6. Il Governo.

ART. 55.

All'articolo 55, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, » sono soppresse;

b) le parole: « i predetti uffici depositano » sono sostituite dalle seguenti: « la parte ricorrente può depositare »;

c) la parola: « loro » è sostituita dalla seguente: « proprio ».

55. 4. Il Governo.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

1. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, affluiscono ad un unico Fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Per la gestione delle predette risorse, può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, che sono devoluti insieme ai proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 per quota parte al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, per altra quota alle esigenze delle Forze di polizia e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, o 244.

55. 013. Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

ART. 55-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile, alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e ad altre norme connesse).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila euro »;

b) al secondo comma le parole: « lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ventimila euro ».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

ART. 38. — (Incompetenza). L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni ».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;

b) al secondo comma la parola « sentenza » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: « sentenza » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

5. Agli articoli 42, 43, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile la parola: « sentenza », ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sentenza », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « ordinanza »;

b) le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che, anche indirettamente, è chiamato nuovamente a conoscere, in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso.

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa,

condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 ».

9. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari ».

10. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i fatti ammessi, non contestati ovvero contestati in modo generico ».

11. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ».

12. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

13. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole « primo e terzo comma sono soppresse », e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole « si notifica » sono aggiunte le seguenti: « , ai sensi dell'articolo 170, ».

14. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per

la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione ».

15. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: « il giudice concede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, ove sussistono giusti motivi, può concedere ».

16. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile è soppresso.

17. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — (*Nomina del consulente tecnico*). — Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire ».

18. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente ».

19. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

ART. 257-*bis*. — (*Testimonianza scritta*). — Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che

ha, richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

20. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa ».

b) al secondo comma, numero 1), le parole: « o di competenza » sono soppresse.

21. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « , fissando l'udienza per la prosecuzione del processo ».

22. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

23. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

24. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi » e le parole: « del secondo comma » sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio ».

25. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: « decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi sei mesi ».

26. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « nuovi mezzi di prova » sono aggiunte le seguenti: « e non possono essere prodotti nuovi documenti ».

27. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (*Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione*);

b) al secondo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

28. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

29. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

ART. 614-bis. — (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile ».

30. Correlativamente a quanto previsto dal comma 29, all'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole « cinque mensilità di retribuzione globale di fatto » sono aggiunte le seguenti: « e non si applica l'articolo 614-bis del codice di procedura civile ».

31. All'articolo 616 del codice di procedura civile l'ultimo periodo è soppresso.

32. All'articolo 624 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono soppressi.

33. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: « Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare »;

b) al settimo comma le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « sesto comma ».

34. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

ART. 702-bis.

(*Forma della domanda. Costituzione delle parti*). — Nelle cause in cui il tribunale

giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

ART. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

ART. 702-quater.

(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

35. Dopo l'articolo 103 delle « Disposizioni per l'attuazione del codice di proce-

dura civile e disposizioni transitorie», è aggiunto il seguente:

ART. 103-bis. — (*Modello di testimonianza*). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto od indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autentiche da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

36. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice,

questi là dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».

37. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate, in rito o nel merito, la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme di una giurisdizione superiore.

38. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

39. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni del presente articolo che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

40. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 345 e 616 del codice di procedura civile, come modificati dal presente articolo.

41. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.

39. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

55. 014. Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

ART. 55-bis.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

55. 015. Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

ART. 55-bis.

(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai

principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è modificato come segue: « Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo ».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente dispo-

sizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

55. 016. Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

ART. 55-bis.

(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 410.

(Tentativo di conciliazione).

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato,

che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.

6. La richiesta deve precisare:

a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

7. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e

terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa ».

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 411.

(Processo verbale di conciliazione).

1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.

2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

4. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 412.

(Risoluzione arbitrale della controversia).

1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del codice civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.

4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.

4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 412-ter.

(Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva).

1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412.

5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 412-quater.

(Altre modalità di conciliazione e arbitrato).

1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla

legge, le controversie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato.

2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione.

3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.

4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto

e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.

8. All'udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.

11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente è dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del

suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente dei Collegio di conciliazione e arbitrato e dei proprio arbitro di parte.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.

7. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del codice di procedura civile e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.

8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si ap-

plica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi 3 e 4, del codice di procedura civile.

9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso « di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a*), del presente decreto legislativo.

11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso.

12. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole « ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile » sono aggiunte le seguenti: « ed ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 410-*bis*, secondo comma, e l'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

55. 017. Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

ART. 55-*bis*.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi

della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati ».

2. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , conforme al parere del Consiglio di Stato ». Sono soppressi il secondo periodo del primo comma e il secondo comma dello stesso articolo 14.

55. 018. Il Governo.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserire i seguenti:

CAPO IX-bis.

NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

ART. 56-bis.

(Finalità).

1. La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili è commerciale in materia di diritti disponibili è svolta dagli organismi previsti dal presente capo.

ART. 56-ter.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) « registro »: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

b) « mediazione »: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o

dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può sorgere tra le parti, attraverso modalità che ne favoriscono la composizione autonoma;

c) « mediatore »: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, presta il servizio di mediazione, senza pronunciare giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

d) « organismo di conciliazione »: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di mediazione.

ART. 56-quater.

(Attività di mediazione).

1. L'attività di mediazione prevista dal presente capo è svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di mediazione, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia.

2. Gli organismi di cui al comma 1 debbono essere iscritti in un'apposita sezione del registro.

ART. 56-quinquies.

(Norme in materia di mediazione civile e commerciale).

1. Alle controversie in materia civile e commerciale di cui all'articolo 56-bis si applicano le disposizioni del presente capo e, per quanto ivi non diversamente previsto, quelle di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Si applicano altresì le norme regolamentari previste dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, modificabile con decreto dello stesso Ministro da emanare, in attuazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Agli organismi di mediazione disciplinati dal presente capo spettano le indennità previste dal decreto del Ministro

della giustizia 23 luglio 2004, n. 223, modificabile con decreto dello stesso Ministro da emanare, in attuazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. L'indennità è aumentata del quindici per cento nei casi in cui è raggiunta la conciliazione tra le parti.

3. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, qualora la decisione corrisponde interamente al contenuto dell'accordo proposto durante il procedimento di conciliazione, può escludere la ripetizione delle spese che il vincitore che ha rifiutato l'accordo ha sostenuto successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile. In tal caso, la parte che ha rifiutato l'accordo può essere condannata altresì al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115 ».

4. Presso ogni tribunale può essere istituito un organismo di conciliazione che, per il suo funzionamento, si avvale delle strutture e del personale degli uffici del tribunale o del consiglio dell'ordine degli avvocati. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti di diritto al registro.

5. Per le controversie relative alle materie di rispettiva competenza, possono essere istituiti organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali territoriali. Gli organismi di conciliazione presso gli ordini professionali territoriali sono iscritti di diritto al registro.

6. Gli organismi di conciliazione iscritti al registro possono svolgere il servizio di mediazione conciliativa anche tramite procedure telematiche ed avvalersi di esperti, iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono determinati ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In via

transitoria, si applica l'articolo 275 (R) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

ART. 56-*sexies*.

(Rapporti con il processo penale).

1. Qualora l'azione civile è esercitata ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale, il processo penale è sospeso per il tempo necessario all'esperimento del tentativo di conciliazione, e comunque in misura non superiore a quattro mesi.

2. Per lo stesso tempo di cui al comma 1 è sospeso il decorso dei termini di prescrizione del reato contestato.

56. 02. Il Governo.

ART. 59.

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

ART. 59-*bis*.

(Patrimonio s.p.a.).

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « iscrizione dei beni » aggiungere le seguenti: « e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato »;

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: « La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile ».

59. 03. Il Governo.

Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

ART. 59-bis.

(Società pubbliche).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli Statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al Presidente non possano essere attribuite deleghe operative;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale

soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non vengano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto al successivo comma 12-bis, ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali ».

Dopo il comma 12 è introdotto il seguente comma:

« 12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto al comma 12, lettera d), può essere riconosciuto a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore, al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo ».

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27 le parole « o indirettamente » sono soppresse;

b) dopo il comma 27, è inserito il seguente comma 27-bis:

« 27-bis. Per le amministrazioni dello Stato, restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che produ-

cono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista di intesa con i Ministeri competenti per materia »;

c) dopo il comma 28 è inserito il seguente comma:

« 28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per materia, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

d) al comma 29, le parole: « Entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro trentasei mesi »;

e) al comma 29, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni » dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti commi:

« 32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 del presente articolo non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati ».

59. 04. Il Governo.

ART. 60.

Al comma 8 è aggiunto il seguente periodo:

A valere sulle dotazioni del fondo per l'anno 2008, è autorizzata la spesa di euro

3 milioni per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale.

60. 88. Il Governo.

Al comma 15 dell'articolo 60, dopo le parole: comparto della sicurezza e del soccorso sono inserite le seguenti: e ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari nonché delle unità di crisi.

60. 89. Il Governo.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68, a decorrere dal 1° gennaio 2009 le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono automaticamente ridotte del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 giugno 2008.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

3. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui al comma 1 si applicano anche agli organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti del soppresso Servizio consultivo ed ispettivo tributario.

4. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 40 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « al 30 per cento »;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. ».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

6. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. ».

7. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'ar-

ticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

8. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

9. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti tenuti all'osservanza della disposizione di cui al comma 4 esercitano i poteri dell'azionista in modo tale che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le amministrazioni o enti che conferiscono incarichi a dipendenti pubblici, autorizzati o conferiti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, trattengono il 10 per cento del compenso lordo. Le somme trattenute sono versate annualmente entro il 31 ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla

medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

12. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I trasferimenti erariali a favore degli enti locali sono ridotti in modo lineare in misura pari alle economie complessivamente previste in conseguenza dell'applicazione, nei confronti dei predetti enti, del presente comma nonchè di un importo pari a 40 milioni di euro annui per i comuni ed a 10 milioni di euro annui per le province.

14. All'articolo 1, comma 725, della legge 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « all'80 per cento » e le parole « al 70 per cento » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « al 70 per cento » ed « al 60 per cento »;

b) nel secondo periodo, le parole: « e in misura ragionevole e proporzionata » sono sostituite dalle seguenti: « e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo si cui al primo periodo »;

c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo. ».

15. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dal 1° gennaio 2009.

16. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

17. Fermo quanto previsto dal comma 18, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

18. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a

quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 20.

19. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 16 e 18, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità è versata entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.

20. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di

cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 22.

21. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 20:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalla disposizioni di cui ai commi 16 e 18;

2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 20.

22. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui al comma 18 ed al numero 2) della lettera *b*) del comma 21 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 20, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.

23. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inclusa l'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spesa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura

del 10 per cento, dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.

24. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 23 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:

a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;

b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, en-

tro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;

c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;

f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

24. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 44, al primo periodo, e nel comma 46, le parole: « quello del primo presidente della Corte di cassazione », sono sostituite dalle seguenti: « un importo stabilito con il decreto del presidente della Repubblica previsto al comma 52-*bis* »,

b) nel comma 44, sono abrogati il sesto e l'ottavo periodo;

c) dopo il comma 52, è inserito il seguente comma: « 52-*bis*. Le disposizioni dei commi da 44 a 52, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 30 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata dei cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

1) compiuta identificazione delle amministrazioni pubbliche, delle società e degli altri enti tenuti all'applicazione delle

disposizioni citate e dei rapporti alla medesima disciplina assoggettati, secondo criteri di omogeneità sostanziale, tutela della finanza pubblica allargata, rispetto alle autonomie regionali e locali nel rispetto dei principi di onnicomprensività di tutte le tipologie di trattamento economico assoggettato alla disciplina citata, ivi compresi i trattamenti pensionistici;

2) non applicabilità della disciplina degli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa;

3) previsione che la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al numero 1) non possa determinare il superamento di un importo da stabilire tra un terzo ed i due terzi della retribuzione percepita dal dipendente pubblico in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero con una autorità indipendente o con un Organo costituzionale, ovvero del trattamento pensionistico in godimento conseguente a rapporto di lavoro con i predetti soggetti; previsione che per il personale di magistratura e dell'avvocature dello Stato il limite di cui al presente comma sia stabilito dai rispettivi organi di autogoverno;

4) obbligo per il soggetto che riceve un incarico, di comunicare all'amministrazione che conferisce l'incarico tutti gli altri incarichi in corso ed i relativi compensi;

5) previsione di termini e modalità di applicazione della disciplina, anche prevedendo appositi meccanismi di conguaglio annuale;

6) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina.

25. Agli oneri derivanti dal comma 24, pari a 700.000 di euro per l'anno 2008, a 1.400.000 di euro per l'anno 2009 e a

2.700.000 di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 700.000 di euro per l'anno 2008 e a 1.400.000 di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando il Ministero della solidarietà sociale;

b) quanto a 2.700.000 di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,02 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

60. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria).

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3:

1) al secondo periodo, dopo la parola: «realizzare», sono inserite le seguenti parole: « , con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 »;

2) alla lettera a), dopo le parole: «di competenza», sono inserite le seguenti: «del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, articolato pro quota per livelli di Governo,»; dopo le parole: «pregresse» sono inserite le seguenti: « , ana-

liticamente indicate in apposita tabella»; e le parole: « specificamente indicate » sono soppresse;

3) alla lettera *i-bis*), le parole: « , salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a*) » sono soppresse;

4) la lettera *i-ter*) è soppressa;

b) all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « alla copertura » inserire le seguenti: « in termini di saldo netto da finanziare e l'importo da utilizzare per compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto »;

c) all'articolo 11-*ter*:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « è determinata », sono inserite le seguenti parole: « , con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, »;

2) al comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente: « *c-bis*) mediante compensazioni finanziarie, anche utilizzando l'importo previsto all'articolo 11-*bis*, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. »;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: « 5-*bis*. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.

Conseguentemente: sopprimere il comma 7 dell'articolo 60.

60. 03. Il Governo.

ART. 62.

All'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma premettere il seguente periodo: « Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamen-

tali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. ».

2. Al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: « Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. ».

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. L'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è così modificato: dopo le parole: « cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche », sono aggiunte le seguenti: « nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate. ».

62. 11. Il Governo.

ART. 63.

All'articolo 63, comma 13, le parole: con la Conferenza permanente ... fino al termine del periodo, sono sostituite con le parole: con la Conferenza unificata.

63. 89. Il Governo.

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

ART. 63-*bis*.

(Corte dei Conti).

1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a con-

sigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

3. La decisione delle sezioni riunite che accerti violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.

4. Resta fermo il disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Le sezioni riunite in sede di controllo, fermo restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le sezioni riunite procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.

7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei Conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica.

8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede altresì il parere della Corte in

ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.

12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.

63. 07. Il Governo.

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente articolo:

ART. 63-bis.

(Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze).

1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli

effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

63. 08. Il Governo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

1. La riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'elenco 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativa alla missione 2008 Soccorso civile del Ministero dell'economia e delle finanze è così ridefinita:

anno 2009: euro 20 milioni;
anno 2010: euro 20 milioni;
anno 2011: euro 20 milioni.

2. Al fine di fronteggiare gli oneri conseguenti di cui al primo comma è disposta la riduzione dell'autorizzazione

63. 09. Il Governo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in altre regioni.

2. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA9), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi di ge-

stione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.

3. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90; il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE).

63. 010. Il Governo.

ART. 72.

All'articolo 72, comma 8, sostituire le parole: « e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 » con le seguenti: « e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. »

72. 29. Il Governo.

All'articolo 72, al comma 11 secondo periodo, dopo le parole presente decreto inserire le seguenti: previa delibera del Consiglio dei Ministri.

72. 30. Il Governo.

ART. 74.

All'articolo 74, comma 5, primo periodo, le parole: 30 giugno 2008 sono sostituite dalle seguenti parole: 30 novembre 2008.

74. 23. Il Governo.

ART. 76.

Sopprimere il comma 3.

76. 25. Il Governo.

ART. 80.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

80. 08. Il Governo.

ART. 81.

Sostituire i commi 29, 30, 31, 32, 33 e 34 con i seguenti:

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

32. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 31, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.

33. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici, Poste S.p.A., di Sogei S.p.a o di Consip S.p.a. »

81. 59. Il Governo.

ART. 83.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: « comma 2 », sono inserite le seguenti: « , sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio »;

b) nel comma 14, le parole da: « i risultati » a « S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1 ».

83. 017. Il Governo.

Al comma 7, dopo le parole: attività svolte, sono inserite le seguenti: in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

83. 49. Il Governo.

Al comma 8, le parole: lettera f) sono sostituite dalle seguenti: numero 7).

83. 50. Il Governo.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. L'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ».

83. 51. Il Governo.

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alla data notifica » sono sostituite dalle seguenti « alla data della consegna »;

b) le parole: « al competente Ufficio delle entrate », sono sostituite dalle seguenti: « al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate »;

c) le parole: « al Reparto della Guardia di Finanza » sono sostituite dalle seguenti: « all'organo »;

d) le parole: « alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso ».

83. 52. Il Governo.

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 3, le parole: le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste, sono sostituite dalle seguenti: e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono « dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale ».

83. 40. Il Governo.

Al comma 18, ART. 5-bis dopo il capoverso comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. ».

83. 41. Il Governo.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Si considera attività di beneficenza ai sensi del comma 1 n. 3) anche la erogazione gratuita di denaro da parte di fondazioni riconosciute, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale. »

83. 42. Il Governo.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « di pari importo » sono eliminate;

b) le lettere e) e d) sono sostituite dalla seguenti:

e) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali, sono restituite in venti rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o in comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10 per cento del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a);

d) al fine di consentire la definizione dell'esatto ammontare dei crediti da restituire, il loro importo complessivo è provvisoriamente determinato alla data del 31 dicembre 2007 sulla base delle richieste delle Società agenti della Riscossione e suddiviso in dieci o venti annualità di pari entità, rispettivamente per le anticipazioni di cui alla lettera a) e per quelle di cui alla lettera e). La differenza negativa o positiva tra il definitivo ammontare dei crediti e quello provvisoriamente determinato è conguagliata, per capitale ed interessi, con le ultime due rate decennali o ventennali. ».

83. 43. Il Governo.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola:

« concessionari », sono inserite le seguenti: « e ai soggetti da essi incaricati ».

83. 44. Il Governo.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: « creditore », sono inserite le seguenti: « , in misura pari a quella di cui al primo periodo, ». All'articolo 28-ter comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « comma 2 », sono inserite le seguenti: « , calcolate con le modalità indicate dall'articolo 17, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. ».

83. 45. Il Governo.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria. ».

83. 46. Il Governo.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 146 e 148 sono abrogati. ».

83. 47. Il Governo.

All'articolo 83 i commi dal 25 al 28 sono sostituiti dai seguenti:

È istituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.

83. 48. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

(Commercia internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge

15 marzo 1997, n. 59 nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze

imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi medesimi.

Dis. 1. 0. 13. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

(Proprietà industriale).

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 4:

4. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità. ».

2. L'articolo 120, comma 1 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è modificato nel modo seguente:

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il Giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire. ».

3. All'articolo 239 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda. ».

4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2007, n. 250 è soppresso.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, secondo le modalità; i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della proprietà industriale, attenendosi, altresì, ai seguenti criteri:

1) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;

2) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

3) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

4) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dis. 1. 0. 14. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

(Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate).

1. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dis. 1. 0. 15. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro s.p.a. nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività am-

ministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro s.p.a. in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell'Istituto per gli affari sociali;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati a i principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i de-

creti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. I regolamenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

Dis. 1. 0. 16. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

(Codice dell'amministrazione digitale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i

Ministri interessati, volti a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione;

c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese;

d) prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (*best practices*) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il *project financing* strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;

g) prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di indicatori di *performance*, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Dis. 1. 0. 17. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

(SACE).

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della Sace S.p.A. a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedono:

a) la separazione tra le attività che Sace S.p.A. svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

b) la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione, ed i rapporti;

c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

2. Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dis. 1. 0. 18. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

**ULTERIORI EMENDAMENTI
E NUOVE FORMULAZIONI DEL GOVERNO**

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sotto utilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, su proposta dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente.

3. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riasse-

gnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

6. 045. (Nuova formulazione) Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al precedente comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio e dell'11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

6. 046. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

All'articolo 7 sopprimere i commi terzo, quarto e quinto, rispettivamente contrassegnati con i numeri 3., 2., 3..

7. 22. Il Governo.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

(5 per mille).

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta

stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007 è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

63. 06. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Costantini</i>)	93
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Zaccaria</i>)	96

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	89
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	89
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	99

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sullo schema di decreto in esame, espresso ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3 del regolamento. Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*) e che i deputati Costantini e Zaccaria hanno presentato due distinte proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*).

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, illustra la propria proposta di parere, che tiene conto del dibattito e delle audizioni svolte. Dopo aver sottolineato l'assoluta condivisibilità del provvedimento, la cui finalità è di impedire l'uso distorto e strumentale della domanda di protezione internazionale, ricorda come la principale obiezione mossa al testo del Governo fosse quella secondo cui il venir meno dell'effetto sospensivo automatico connesso alla presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e l'obbligo di allontanarsi senza attendere la scadenza del termine di impugnazione sarebbero irragionevoli, oltre che lesivi del diritto, sancito dalla direttiva di riferimento, a un mezzo di impugnazione efficace.

Ciò premesso, chiarisce che la sua proposta di parere è volta a bilanciare le due esigenze, in sostanza stabilendo che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in caso di rigetto della domanda resti fissato alla scadenza del termine di impugnazione, nel contempo prevedendo che l'effetto sospensivo automatico operi nella generalità dei casi, ma non in alcune specifiche ipotesi, vale a dire quando il rigetto è avvenuto per manifesta infondatezza della domanda, nonché quando la domanda è stata presentata da soggetti trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, compresi quanti la presentano solo dopo essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera, oppure da soggetti che la presentano solo dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare o aver eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera.

Roberto ZACCARIA (PD), pur esprimendo apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, che rappresenta un passo avanti rispetto al testo del Governo e tiene conto di quanto emerso nell'audizione informale, conferma la proposta di parere contrario avanzata dal suo gruppo, e ciò in considerazione del fatto che comunque, anche con le modifiche suggerite dalla relatrice, permarrrebbe nel testo una

impostazione basata sul sospetto nei confronti di coloro che chiedono protezione internazionale e che sono invece persone bisognose di aiuto, che fuggono con difficoltà da situazioni di persecuzione e dalle quali non può pretendersi che rispettino tutte le regole per l'ingresso nel territorio nazionale. Avrebbe inoltre preferito che le indicazioni al Governo contenute nella proposta di parere della relatrice fossero formulate come condizioni.

Mario TASSONE (UdC) esprime innanzitutto il proprio compiacimento per il lavoro del relatore che, nella propria proposta di parere, ha tenuto in considerazione alcune osservazioni emerse durante il dibattito svoltosi nelle scorse sedute.

Il tema di rifugiati presenta punti di contatto con la più ampia materia dell'immigrazione, ma da questa deve essere tenuta distinto in virtù delle sue specificità: a proprio avviso risulta carente un raccordo a livello internazionale che consenta di sviluppare politiche coerenti in ordine al riconoscimento dello *status* di rifugiato ed a tutte le problematiche conseguenziali.

La proposta di parere in esame consente di migliorare lo schema in esame, ma non esaurisce tutte le problematiche che avrebbe dovuto affrontare. Per questa ragione il proprio gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore.

Carlo COSTANTINI (IdV) ringrazia innanzitutto il relatore ed i colleghi della maggioranza per la sensibilità dimostrata con la disponibilità a rivedere le proprie posizioni di partenza sullo schema in esame. Dichiara pertanto di avere apprezzato la proposta di parere del relatore, anche se il proprio gruppo avrebbe preferito inserire una condizione anziché una mera osservazione.

Lo schema in esame fa parte del « pacchetto sicurezza » predisposto dal Governo all'inizio della legislatura: le finalità di fondo di queste misure sono condivise dal proprio gruppo, che però mantiene numerose riserve sulle specifiche misure adottate. Rileva, infatti, che le domande volte

ad ottenere lo *status* di rifugiato rappresentano una percentuale esigua all'interno dei movimenti migratori verso il nostro Paese e che perciò non giustificano l'adozione di misure eccessivamente rigorose. Inoltre, i dati relativi ai primi mesi del 2008 non evidenziano aumenti di queste domande, essendo sostanzialmente in linea con quelle presentate nel corso dell'anno precedente.

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di cui il Governo propone le modifiche in esame, è un provvedimento la cui efficacia non può essere compiutamente giudicata a causa del suo breve periodo di vigenza. Per questa ragione ritiene che lo schema in esame non trova una vera ragione, se non nella volontà di prevedere misure più rigorose, indipendentemente dalle effettive necessità. Suscita perplessità, ad esempio, la disposizione per cui la Commissione territoriale dovrebbe rigettare la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato per manifesta infondatezza quando essa è stata presentata a fini meramente strumentali. Per queste ragioni il proprio gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore, invitando la Commissione a votare a favore della proposta alternativa di parere da lui presentata.

Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che la Lega nord giudica in termini positivi la proposta di parere del relatore, sulla quale esprimerà pertanto un voto favorevole: infatti l'obiettivo dello schema, che il proprio gruppo condivide, è quello di impedire l'uso strumentale della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiati. Dopo aver espresso l'auspicio che il Governo tenga in considerazione l'osservazione contenuta nella proposta di parere, ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed il rappresentante del Governo per la sua costante presenza ai lavori della Commissione.

Isabella BERTOLINI (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ha accolto i suggerimenti da più parti avanzati

in ordine allo schema in esame. Questo schema fa parte del « pacchetto sicurezza », con il quale il Governo affronta il problema della sicurezza dei cittadini in un'ottica complessiva, a cominciare dalla questione dell'immigrazione: lo ha fatto, ritiene, con grande sensibilità politica, senza alcuna forma di accanimento.

È vero che il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 è un provvedimento in vigore da pochi mesi. È altrettanto vero, però, che le situazioni di fondo sono profondamente mutate negli ultimi tempi, come dimostra il progressivo aumento delle domande presentate per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, che ha accolto con sollecitudine i suggerimenti formulati dalle diverse organizzazioni che operano nel settore, a cominciare dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Conclude assicurando che il Governo terrà nella massima considerazione l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2008.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 1406.

La Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di legge C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato posticipato alle ore 14 di lunedì 14 luglio 2008. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 10 luglio 2008. – Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 4*), che illustra.

Roberto ZACCARIA (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Si tratta di una proposta che ha tenuto conto solo in minima parte dei rilievi da lui espressi nella seduta di ieri, oltretutto nella forma blanda delle osservazioni e non, come sarebbe stato preferibile, mediante condizioni. Compito del Comitato pareri della I Commissione è quello di evidenziare i profili di incostituzionalità dei provvedimenti sottoposti al suo esame: una volta accertata la sussistenza di una disposizione incostituzionale, ha poco senso segnalarlo alla Commissione di merito sotto forma di mera osservazione, se non svilendo il ruolo stesso di quest'organismo all'interno del procedimento legislativo.

Ribadisce quindi i punti del decreto-legge in oggetto che ritiene non conformi ai principi costituzionali: si riferisce all'articolo 24, che prevede il meccanismo « taglia-leggi », il quale stabilisce l'abrogazione di oltre tremila atti legislativi senza un criterio di fondo e mediante l'improprio strumento del decreto-legge. Cita, quindi, l'articolo 37, comma 2, che modifica il testo unico sull'immigrazione, prevedendo che esso non si applichi ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario: a proprio avviso ciò configura una violazione del principio costituzionale di uguaglianza. Infine, l'articolo 60, comma 6, che, seppure in via sperimentale, consente al ministro dell'economia e delle finanze di modificare le decisioni prese dal Parla-

mento, rimodulando con un atto amministrativo tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito: si tratta di un atto lesivo dell'articolo 81 della Costituzione, che riserva alla legge del Parlamento la definizione del bilancio dello Stato.

Conclude rilevando che il Comitato si sta pronunciando con un proprio parere su un provvedimento che, molto probabilmente, sarà modificato dalle Commissioni di merito e che, per questa ragione, non avrà alcuna utilità. Ritiene infatti necessario che il Comitato si pronunci sul testo del provvedimento risultante dall'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che il Comitato esprimerà il parere sul testo risultante dall'esame degli emen-

damenti se i relativi tempi di esame lo consentiranno.

Carlo COSTANTINI (IdV), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del deputato Zaccaria, sottolinea l'inutilità del parere che il Comitato si accinge a dare sul provvedimento in esame. Al riguardo fa infatti presente che, presso le Commissioni di merito, è in corso l'esame di un elevatissimo numero di emendamenti, che stravolgeranno i contenuti del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. (Atto n. 4).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato (atto n. 4);

tenuto conto delle audizioni informali svolte;

rilevato che la direttiva comunitaria 2005/85/CE, cui il citato decreto legislativo n. 25 del 2008 dà attuazione, prevede che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace (articolo 39, paragrafo 1);

ritenuta, d'altra parte, condivisibile la finalità del provvedimento in esame, vale a dire quella di impedire l'uso strumentale della richiesta di protezione internazionale da parte di quanti intendono servirsene al fine di protrarre la propria permanenza in Italia senza possedere i requisiti;

visto il parere espresso dal Comitato per la legislazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di apportare al testo le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera *f)* con la seguente:

f) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera « *c)* rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando non è emerso alcun collegamento tra la richiesta di protezione internazionale ed i presupposti fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando la domanda è stata presentata a fini strumentali, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»; e, al comma 4, sostituire le parole: « lettera *b)* » con le seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

2) sostituire la lettera *h)* con la seguente:

h) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole « dell'articolo 22, comma 2 » aggiungere le seguenti: « e dell'articolo 32, comma 1, lettera *c)* »;

3) sostituire la lettera *i)* con la seguente:

i) all'articolo 35, al comma 8, primo capoverso, le parole: « di cui agli articoli

20, comma 2, lettera *d*), e 21 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *b*) e *c*), e all'articolo 21 », e, al medesimo comma, secondo capoverso, le parole: « ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera *d*) » sono sostituite

dalle seguenti « ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere *b*) e *c*) »;

4) sopprimere la lettera *l*);

5) sopprimere la lettera *n*).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. (Atto n. 4).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO COSTANTINI**

La I Commissione,

esaminato, in sede di esame di atti del Governo, lo schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo suddetto mira a correggere e sopprimere alcune delle più significative innovazioni in materia di diritto d'asilo introdotte dal decreto legislativo n. 25 del 2008 in attuazione della direttiva sulle norme sull'esame delle domande di protezione internazionale;

il Governo non dovrebbe procedere a modifiche del decreto legislativo n. 25 del 2008, la cui efficacia non è stata neppure ancora sperimentata, ma dovrebbe provvedere a deliberare tempestivamente il regolamento di attuazione di tale decreto, ferma restando la possibilità che possano essere successivamente adottate precise e circostanziate misure integrative e correttive sulla base di quanto emergerà completamente dall'implementazione del testo vigente;

le lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)*, *m)* dell'articolo 1 dello schema di decreto

legislativo integrativo e correttivo prevedono notevoli restrizioni alle modalità di tutela giurisdizionale contro le decisioni di rigetto della domanda di asilo e la soppressione dell'efficacia sospensiva del ricorso giurisdizionale. In primo luogo è vero che l'articolo 39, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva dà ad ogni Stato la facoltà di stabilire che la presentazione del rimedio giurisdizionale comporti o meno l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Il citato articolo 39, paragrafo 1, della direttiva prevede tuttavia che ogni Stato membro deve disporre «che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice». Lo stesso articolo 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo esige che ognuno abbia diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

In proposito appare assai dubbio che possa ritenersi efficace o effettivo qualsiasi rimedio giurisdizionale allorché si prevede — come dispone la lettera *f)* — che il termine entro il quale deve lasciare il territorio nazionale è quello della consegna della decisione di rigetto e non più la scadenza del termine per impugnazione che viene portata a soli 15 giorni rendendo oltremodo difficile per lo straniero esercitare il diritto alla difesa. Nessun rimedio sarà mai effettivo se colui che potrebbe

fruirne non dispone di un periodo minimo di tempo utile per scegliere un difensore di sua fiducia, per far preparare un ricorso adeguatamente motivato e fornire tutti gli elementi necessari alla sua redazione.

La generalizzata drastica limitazione dei diritti fondamentali appare irragionevole, in quanto non avviene in presenza del bilanciamento con gravi e precise esigenze di tutela di altri beni costituzionalmente garantiti, né è graduata dal legislatore delegato sulla base della situazione personale del richiedente, poiché non si distingue neppure tra il richiedente asilo che debba essere espulso anche in virtù di una misura di sicurezza o di una misura alternativa alla detenzione o sostitutiva della detenzione breve, ed ogni altro richiedente asilo.

Né una garanzia in tal senso può essere rappresentata dall'ambiguo istituto dell'autorizzazione prefettizia a restare per gravi motivi, del quale non si precisa le modalità di presentazione della domanda, né i criteri per ravvisare i « gravi motivi », essendo evidente che così si dà discrezionalità amministrativa alla medesima autorità di pubblica sicurezza che potrebbe disporre il provvedimento amministrativo di espulsione contro il quale potrebbero esercitarsi i ricorsi giurisdizionali.

In proposito si ricorda la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'applicazione dell'articolo 13 della CEDU (articolo 13 – diritto ad un ricorso effettivo) in relazione alle possibili violazioni dell'articolo 3 della stessa CEDU (articolo 3 – divieto di tortura). La giurisprudenza della Corte relativamente all'applicazione dell'articolo 3 appare chiaramente orientata a ritenere che la nozione di effettività prevista dall'articolo 13 debba trovare piena applicazione laddove, nel procedimento, sia ravvisabile la possibile violazione dell'articolo 3 della Convenzione stessa, ovvero il ricorrente sia sottoposto al serio rischio di subire, in caso di rientro nel suo Paese, la tortura o un trattamento disumano e degradante. La garanzia di un effetto sospensivo del ricorso, in materia di accertamento del diritto d'asilo, appare pertanto necessaria ad assicurare il pieno

rispetto dell'articolo 3 CEDU. Tra i precedenti giurisprudenziali della Corte in questa materia, ha assunto particolare importanza, per la chiarezza con la quale la Corte si è espressa, il caso dell' « affaire Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (Requête no 25389/05);

nelle modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 ideate dal Governo dunque appare una gravissima violazione, del nucleo essenziale del diritto di asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione, e del diritto alla difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione nonché un insanabile contrasto con il principio di effettività di cui all'articolo 13 della CEDU.

Inoltre, nell'assenza di efficaci ed effettivi strumenti di controllo giurisdizionale, le autorità italiane di pubblica sicurezza potrebbero consegnare alle polizie dei paesi di provenienza o di transito persone potenzialmente assoggettate a torture ed a trattamenti inumani e degradanti, magari per il solo fatto di aver presentato la richiesta di asilo, intesa come manifestazione di condanna per il regime del paese dal quale si proviene.

Ciò crea la concreta possibilità che la nuova procedura violi l'inderogabile divieto di torture e pene o trattamenti inumani o degradanti, previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Una decisione errata in prima istanza può infatti comportare conseguenze gravi ed irreparabili per il richiedente asilo espulso nel suo paese di origine e perciò giustamente l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati ha chiesto al Governo italiano di riconsiderare completamente tutte le restrizioni introdotte prevedendo che i richiedenti asilo, prima di essere eventualmente espulsi o respinti, debbano poter avere accesso ad un ricorso efficace, come previsto dal diritto europeo ed internazionale;

nel mese di febbraio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato (procedura di contenzioso n. 2008/144). A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva

2005/85/CE, la procedura risulta archiviata,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. (Atto n. 4).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO ZACCARIA**

La I Commissione,

esaminato, in sede di esame di atti del governo, lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato,

premesso che:

ai sensi della direttiva 2005/85/CE un regime europeo comune in materia di asilo costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità, e in quest'ottica, obiettivo principale della direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato;

sempre secondo la direttiva, discende dalla natura stessa delle norme minime che gli stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno stato membro protezione internazionale;

il decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 di attuazione della direttiva appare invece orientato ad una visione di grave diffidenza verso i richiedenti asilo, laddove la necessità di contrastare gli abusi o le false motivazioni conduce ad una illegittima e pregiudiziale diffidenza in palese contraddittorietà con la retorica ufficiale sulla maggiore tutela dei diritti umani nelle democrazie consolidate e sulla necessità di estenderla il più possibile;

sulle modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 3, appare assai meno garantista la previsione di rimettere la nomina delle commissioni territoriali esclusivamente al Ministro dell'Interno e non più al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di tale ministro;

sulle modifiche introdotte all'articolo 7, comma 1, appare inopportuno e grave che un atto del prefetto possa limitare il diritto di circolazione di richiedenti asilo sul territorio nazionale, stabilendo un luogo di residenza o un'area geografica ove questi possano circolare, laddove l'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva si limita a prevedere che i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere nello stato membro ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione;

sempre sulle modifiche introdotte all'articolo 7, comma 1, non si comprende

la ragione della limitazione del richiamo effettuato dal decreto legislativo di modifica al solo comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140, in materia di lavoro e formazione professionale, considerando che i commi successivi si configurano come ulteriori specificazioni del comma 1.

la soppressione della lettera *d*) dell'articolo 20 comma 2, che determina la conseguenza per il richiedente asilo già destinatario di un provvedimento di espulsione – perché entrato sottraendosi ai controlli di frontiera o perché oggetto di un provvedimento di respingimento alla frontiera – di essere trattenuto non più in un centro di accoglienza per i richiedenti asilo, bensì in un centro di identificazione ed espulsione, si scontra con la realtà dei fatti che vede per molti richiedenti asilo l'impossibilità di giungere legalmente in Italia, ed è indice di quella grave diffidenza che sottende il decreto legislativo, considerando in più punti il richiedente asilo a tutti gli effetti come un immigrato clandestino;

l'obbligo per il richiedente asilo, sancito dalle modifiche introdotte all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, di lasciare il territorio nazionale non più alla scadenza del termine di impugnazione, ma a seguito della sola decisione di rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale competente – in combinato disposto con la modifica introdotta all'articolo 35, comma 6, che abolisce l'effetto sospensivo del ricorso – determinerebbero, se introdotti nell'ordinamento, la necessità per il richiedente asilo che voglia ricorrere di farlo dal suo paese di origine;

tale disposizione, qualora venisse recepita, appare del tutto incongrua, scontrandosi con la realtà dei fatti che vede l'accoglimento di molte delle richieste d'asilo presentate solo in seconda istanza, e determinerebbe la grave conseguenza per il richiedente asilo che voglia ricorrere di dover tornare nel paese di origine, dal quale era fuggito per cercare protezione;

come sottolineato anche dall'Alto commissariato per i Rifugiati, essa lederebbe l'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali – ratificata dall'Italia e da tutti i paesi europei – che prevede che ogni persona abbia diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale;

il rovesciamento operato dal decreto legislativo correttivo della regola generale circa la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato a seguito di presentazione del ricorso viene poi confermata dal capovolgimento delle deroghe disciplinate all'articolo 35, comma 7; inoltre, la possibilità che il prefetto, e non più il tribunale, per gravi motivi personali o di salute possa autorizzare il richiedente asilo a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso, è subordinata, tra gli altri requisiti, alla sussistenza di un interesse a permanere sul territorio dello Stato italiano, ancora una volta confermando che il bene primario tenuto in considerazione non è più quello del richiedente asilo che chiede protezione alla Comunità, ma quello dell'interesse dello Stato a che il richiedente asilo permanga sul suo territorio, in ciò contrapponendosi a consolidati principi di diritto internazionale vigenti in materia;

la riduzione del termine di impugnazione a soli 15 giorni non più solo per i richiedenti trattenuti in centri di identificazione ed espulsione, bensì anche per quelli che si trovano nei centri di accoglienza, come stabilito dalle modifiche apportate all'articolo 35, comma 1, determina ancora una volta la tacita equiparazione tra richiedenti asilo e immigrati clandestini, rivelando quell'impostazione pregiudiziale che configura la richiesta di asilo solo come un modo per eludere la disciplina sull'immigrazione clandestina;

la direttiva 2005/85/CE era stata correttamente recepita dal decreto legislativo n. 5, dell'8 gennaio 2007, che ne rispettava la lettera e lo spirito, in un'ottica di rispetto dei principi internazio-

nali in materia e mantenendo in vigore, come previsto nella direttiva, le disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, mentre le modifiche apportate sembrano rispondere in maniera strumentale più ad

esigenze di politica interna, che non a quelle di corretto recepimento della direttiva comunitaria,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (C. 1386 Governo).**PARERE APPROVATO DAL COMITATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo del disegno di legge C. 1386 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

rilevato che il decreto-legge in esame realizza un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, gli obiettivi macroeconomici indicati dallo stesso Documento, promuovendo altresì un incremento del tasso di crescita del PIL attraverso misure volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese;

osservato che, in ragione di tale finalizzazione, il contenuto del decreto è riconducibile in via prevalente alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

considerato inoltre che, in base al terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costitu-

zione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

ritenuto, altresì, che, con più specifico riferimento agli interventi contenuti nel decreto, che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia, assume rilevanza la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, comprende nel proprio ambito gli interventi di politica economica funzionali allo sviluppo dell'intero Paese;

osservato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, rilevano numerosi altri ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;

considerato che gli articoli 11 e 13 del decreto-legge prevedono rispettivamente l'adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa e misure volte alla valorizzazione del patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, intervenendo in ambiti materiali nei quali, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si realizza un intreccio tra le competenze legislative statali e regionali;

rilevato, con riferimento ai medesimi articoli 11 e 13, che, nel rispetto del

principio di leale collaborazione, viene assicurato un adeguato coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa, che nelle procedure di alienazione degli immobili residenziali appartenenti agli Istituti autonomi delle case popolari;

osservato che l'articolo 58 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali predispongano un « Piano delle Alienazioni immobiliari », al fine di individuare i beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza, stabilendo in modo dettagliato i caratteri dell'intervento, attraverso l'imposizione di specifiche procedure amministrative per l'adozione del piano, nonché delle modalità che gli enti territoriali debbono utilizzare per la valorizzazione dei propri beni;

considerato che l'articolo 61 conferisce alle sezioni regionali della Corte dei conti un generale potere di controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali, attivato anche d'ufficio dalla Corte, la quale, mediante decreto, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate;

tenuto conto, con riferimento allo stesso articolo 61, che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che il controllo della Corte dei conti sulle gestioni degli enti territoriali deve assumere natura collaborativa;

rilevato che l'articolo 24 dispone l'abrogazione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di oltre tremila atti normativi di rango primario riportati nell'allegato A al decreto-legge, i quali, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, hanno esaurito i propri effetti, in quanto si tratta di leggi provvedimento ad

efficacia temporanea, di leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l'ordinamento vigente ovvero di leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete;

osservato, in tale contesto, che si prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza 4-10 aprile 1962, n. 32;

considerato che l'elenco 1, richiamato all'articolo 60, comma 1, prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero dell'interno, incidendo in modo particolarmente significativo sulle missioni relative all'ordine pubblico e sicurezza ed al soccorso civile;

tenuto conto della necessità di incrementare le risorse finanziarie previste per le forze dell'ordine e per i vigili del fuoco, in considerazione della situazione di reale necessità nella quale questi versano a seguito delle riduzioni di stanziamento progressivamente apportate negli anni;

considerato l'obiettivo prioritario di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, nonché un efficace sistema di soccorso civile;

considerato che l'articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni, tra le quali le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato che l'articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali, tra cui le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, provvedano al ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti, riducendo in corrispondenza le relative dotazioni organiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito:

all'articolo 58, l'opportunità di definire una disciplina meno analitica del procedimento di ricognizione e valorizzazione degli enti territoriali al fine di configurare le norme in questione alla stregua di principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

all'articolo 61, comma 2, l'opportunità di ridefinire la complessiva procedura di adozione del decreto con il quale la Corte può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziare sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate, garantendo una più netta separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l'attività

amministrativa degli enti e assicurando, in particolare, nell'adozione del decreto, il rispetto del contraddittorio con gli enti interessati;

all'articolo 24, l'opportunità di eliminare, tra le disposizioni abrogate elencate all'allegato A, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

all'elenco 1 di cui all'articolo 60, comma 1, l'opportunità di ridefinire l'entità della dotazione finanziaria delle missioni di spesa del Ministero dell'interno, con particolare riferimento a quelle relative all'ordine pubblico e sicurezza ed al soccorso civile, in modo da garantire alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco adeguate risorse per l'espletamento delle rispettive funzioni;

agli articoli 66 e 74, l'opportunità di prevedere che le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco restino esclusi dall'ambito di applicazione delle norme.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	105

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.10

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione illustrativa del provvedimento. Avverte quindi che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole, soffermandosi in particolare sulle norme del provvedimento volte a semplificare ed accelerare il processo civile, del lavoro, amministrativo e tributario, nonché sulle disposizioni di cui agli articoli 60, 66 e 69 che prevedono riduzioni di spesa per il settore dell'amministrazione della giustizia.

Cinzia CAPANO (PD) presenta una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*). Nell'illustrare la predetta proposta, evidenzia l'inadeguatezza degli interventi in materia di giustizia ed in particolare sottolinea come gli ingenti tagli di spesa vadano ad incidere sulla situazione di grave difficoltà nella quale versa l'amministrazione della giustizia, che avrebbe, al contrario, bisogno di riforme strutturali e di cospicue risorse.

Luigi VITALI (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, precisando peraltro che si tratta di un atto di fiducia nei confronti del Governo. Auspica, infatti, che i tagli di spesa previsti per il settore

della giustizia siano seguiti e compensati, nei prossimi mesi, dalla predisposizione di adeguate riforme.

Marilena SAMPERI (PD) nell'esprimere un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne i tagli di spesa alla giustizia, ritiene che il Governo debba fornire dati precisi in ordine alla quantificazione dell'ammontare dei predetti tagli per ciascun anno e per il complessivo triennio 2009-2011.

Ricorda che nella precedente legislatura la Commissione aveva sostanzialmente concluso l'esame del disegno di legge C. 2873 relativo all'istituzione dell'ufficio del processo, che prevedeva l'assunzione di duemilaquattrocento cancellieri. Domanda quindi al rappresentante del Governo quali provvedimenti l'Esecutivo abbia intenzione adottare in proposito e come ritenga di affrontare la carenza di organico che deriverà dai previsti tagli di spesa, che non garantiranno neanche il *turn over* dei cancellieri che andranno in pensione.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il suo voto favorevole sul parere del relatore. Ritiene, tuttavia, che sarebbe opportuno procedere ad una migliore formulazione di talune norme. In particolare l'articolo 50, che incide sull'articolo 181 del codice di procedura civile, dovrebbe contenere il riferimento all'articolo 307 del predetto codice, poiché disciplina una particolare ipotesi di estinzione del processo. Con riferimento all'articolo 51 rileva, da un lato, che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per le comunicazioni e notificazioni dovrebbe essere riservato e, dall'altro, che il comma 4 dovrebbe precisare che le comunicazioni e notificazioni nel rito societario avverranno ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, come modificato dal provvedimento in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione delle imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

valutati favorevolmente gli interventi di cui agli articoli da 50 a 55, volti ad avviare un percorso di semplificazione ed accelerazione del processo civile, del processo del lavoro, del processo amministrativo e del processo tributario, nonché a facilitare la riscossione delle spese di giustizia;

espresso altresì apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 36, che proroga di sei mesi l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria, prevista dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, consentendo in tal modo le opportune riflessioni in ordine ad eventuali interventi integrativi e migliorativi della relativa disciplina;

considerata la centralità del settore della giustizia quale componente essenziale del sistema-Paese, in quanto servizio pubblico reso ai cittadini e agli operatori economici, nonché la situazione emergenziale in cui versa l'amministrazione della giustizia, che necessita di immediati interventi di riforma nonché di adeguati investimenti sia finanziari che in termini di risorse umane;

considerato peraltro che l'articolo 60 prevede nel triennio 2009 - 2011 rilevanti riduzioni di spesa anche per il Ministero della giustizia;

rilevato quindi che le riduzioni di spesa di cui all'articolo 60 dovranno essere giustificate e compensate da imminenti e specifici interventi di riforma, che determinino maggiori entrate o siano volti ad ottenere specifici obiettivi di risparmio di spesa ovvero, in caso contrario, dalla rimodulazione della dotazione finanziaria del ministero della giustizia attraverso strumenti finanziari previsti per la prossima sessione di bilancio ovvero da altri specifici interventi,

osservato inoltre che gli articoli 66 e 69, applicabili al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducono misure volte a realizzare economie e riduzioni di spesa tramite il contenimento del *turn over* presso le pubbliche amministrazioni, nonché lo sviluppo della progressione economica automatica degli stipendi in classi ed aumenti periodici triennali;

considerato che le misure di cui agli articoli 66 e 69 dovranno comunque inserirsi in un più ampio contesto di riforma dell'amministrazione della giustizia che produca in tempi ragionevoli una effettiva riduzione del carico giudiziario, la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e, conseguentemente, il complessivo miglioramento delle condizioni di lavoro delle categorie di lavoratori interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » (1386);

premessi che:

il servizio giustizia è un nodo strategico ed essenziale ai fini della competitività del Paese, della capacità di attrarre investimenti internazionali con adeguate garanzie legali dei contratti, della coesione sociale ed europea, più complessivamente della promozione e dello sviluppo economico del Paese;

i tagli di cui all'elenco n.1 di cui all'articolo 60, comma 1, impongono un taglio al bilancio del ministero della Giustizia del 22% nel 2009, che diventerà del 30% nel 2010 e addirittura del 40% nel 2011;

l'articolo 69, intervenendo sull'automatizzato aumento della retribuzione dei magistrati, mortifica in particolare i giovani magistrati che sono il più delle volte quelli che prestano il servizio nelle sedi disagiate, e contribuirà a scoraggiare sempre di più i giovani laureati più preparati dall'avvicinarsi al concorso per l'ingresso in magistratura;

l'articolo 66, recante un ulteriore blocco del *turn over*, non permetterà l'assunzione dei cancellieri in sostituzione di quelli che cessano dal servizio e sembra incidere anche sul reclutamento di nuovi magistrati;

l'insieme di queste norme « finanziarie » rischia di essere il colpo finale per il servizio giustizia, già al collasso, e di lasciare ancora inevasa la richiesta di giustizia di milioni di cittadini, sia nel diritto civile che in quello penale;

in particolare sarà impossibile, con questi tagli, porre mano alla riforma del processo civile e alla introduzione del processo telematico;

rilevato inoltre che questa Commissione, riunita in sede consultiva, esprime un parere su un testo che sarà sicuramente stravolto, viste le centinaia di emendamenti che il Governo ha già presentato alle Commissioni V e VI riunite in sede referente e che molti degli emendamenti vertono proprio su materie di competenza della II Commissione, appare quindi impossibile esaminare adeguatamente il provvedimento e svolgere in modo compiuto la funzione *consultiva* garantita dal Regolamento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00021 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet (*Discussione e conclusione*) .. 106

RISOLUZIONI

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.10.

7-00021 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet.

(Discussione e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 117 del regolamento, per la risoluzione in titolo si adottano in quanto applicabili le norme relative alla discussione e votazione delle mozioni e che, al termine della discussione, il Governo può, ai sensi del comma 3, chiedere che non si proceda alla votazione della risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Matteo MECACCI (PD) illustra la risoluzione in titolo richiamando recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei

ministri, rese a margine del vertice del G8 dei giorni scorsi, che davano conto di una disponibilità alla partecipazione alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici a Pechino. Richiama altresì i contenuti della risoluzione approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, nonché le richieste avanzate dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, volte a consentire l'accesso a osservatori indipendenti nella regione autonoma del Tibet. Al riguardo rileva che, a suo avviso, sussiste un margine per il Governo italiano per assumere iniziative politiche autonome, di cui purtroppo il Governo non ha inteso usufruire a differenza di quanto fatto da altri Paesi europei.

Marco ZACCHERA (PdL), anche in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Aula, sottolinea la necessità di ancorare la discussione allo stretto merito della risoluzione senza chiamare in causa questioni di ordine generale connesse ai rapporti, peraltro amichevoli, tra il nostro Paese e la Cina, e a quanto avviene in tale Paese sul terreno dei diritti umani con particolare riferimento alla situazione in Tibet, regione che è da considerare a tutti gli effetti come parte integrante del territorio cinese. Ricorda di avere sempre sostenuto un'opinione contraria al boicottaggio di eventi sportivi per ragioni di ordine politico, ma anche di non essere

favorevole ad una presenza dei grandi della terra alla cerimonia di inaugurazione a Pechino. Ritene opportuno che un'eventuale presa di posizione in discontinuità da parte dell'Italia debba avere al suo fondamento dei segnali positivi rispetto alla questione oggetto della risoluzione, ovvero essere finalizzata al raggiungimento di specifici risultati. Fa presente che la posizione espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri riflette il cambiamento di linea da parte dei *leader* dei maggiori *partner* euroatlantici, inizialmente contrari ad una partecipazione alla cerimonia. A suo avviso, si tratta a questo punto di ben discernere che cosa è più utile fare a vantaggio del popolo tibetano e di sottoporre il quesito al rappresentante del Governo. A tal fine sottopone all'attenzione della Commissione il possibile rinvio della seduta odierna nell'obiettivo di approfondire le conseguenze derivanti da una non partecipazione alla cerimonia. Conclude affermando che tra maggioranza e opposizione non vi è difformità di vedute circa le questioni di principio e che occorre evitare che l'Italia assuma posizioni isolate, non proficue per la situazione. Nell'esprimere piena apertura per eventuali proposte che possano migliorare il testo della risoluzione nella direzione indicata, chiede al sottosegretario Scotti di esprimere le proprie valutazioni sulle questioni poste.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI richiama le considerazioni già espresse dal Governo sulla questione in sede parlamentare. Sottolinea che l'Italia continua a svolgere sia in sede europea che nella sede del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, di cui è membro, un'azione volta ad ottenere dal governo cinese aperture sulla situazione in Tibet e sulle proprie responsabilità in questo Paese. Tali iniziative hanno consentito di pervenire ad un riavvio del dialogo, tenendo conto del pregnante significato connesso a tale risultato. Peraltro, fa presente che le iniziative di dialogo sono in corso e prevedono un ulteriore approfondimento in autunno. Sottolinea il fattivo contributo che l'Italia

ha dato per la definizione della posizione espressa dalla presidenza di turno dell'Unione europea rispetto a tre questioni fondamentali: l'importanza di mantenere un negoziato diretto tra la Cina e il Tibet; l'auspicio circa l'accoglimento da parte di Pechino delle richieste avanzate dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e la preoccupazione per il destino, nonché il richiamo ad un trattamento conforme al diritto umanitario per i detenuti tibetani. Segnala altresì che sono in corso di valutazione con gli altri *partner* europei possibili forme di coordinamento per la partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi, alla luce della valutazione di fondo per cui alla situazione si addice in ogni caso una posizione il più possibile concordata e assunta collettivamente in sede europea. Peraltro, potranno essere valutate in un momento successivo le determinazioni da assumere qualora l'Unione europea non riesca pervenire ad un simile risultato. Presenta una proposta di riformulazione della parte dispositiva della risoluzione nel senso di sostituire dalle parole: « a non partecipare con i massimi rappresentanti politici del Governo » fino alla fine con le seguenti: « a continuare ad adoprarsi in accordo con gli altri *partner* dell'Unione europea per favorire ulteriori aperture sul Tibet e affinché venga mantenuto l'accesso senza restrizioni a turisti e giornalisti nell'intera regione; prosegua il dialogo tra i rappresentanti del Dalai Lama e le autorità di Pechino; migliori la situazione dei diritti umani in Tibet ed in tutto il Paese; a continuare a valutare assieme ai *partner* europei le modalità e il livello di partecipazione del Governo dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi ».

Ferdinando ADORNATO (UdC) ritiene inevitabile che la cerimonia vedrà presenti i maggiori capi di Stato del mondo, considerato che la Cina figura tra le grandi potenze della terra. In questo senso ritiene che non vi sia nulla da rimproverare al Governo italiano qualora decidesse di partecipare alla cerimonia. Osserva peraltro che le possibili decisioni assunte dall'Italia,

lungi dall'influire sulla situazione, serviranno a definire la nostra identità e il ruolo che l'Italia aspira a svolgere sulla scena internazionale. Non ritiene proficua un'azione rivolta ai nostri interlocutori europei che consista in una mera valutazione comune della situazione e non in un'azione di convincimento a favore della non partecipazione. Nella consapevolezza che il Governo italiano – che difficilmente potrebbe spendersi per una posizione dell'Unione europea distinta da quella assunta dagli Stati Uniti – ha comunque espresso un orientamento favorevole alla partecipazione alla cerimonia e che si tratta di un finale previsto, ritiene opportuno che il Parlamento italiano eserciti il proprio ruolo e faccia uso degli strumenti di cui dispone per porre la fondata questione della situazione dei diritti umani in Tibet. Per quanto riguarda il testo della risoluzione in titolo, esprime una posizione a favore di possibili riformulazioni volte a creare il clima migliore per la prosecuzione delle iniziative di dialogo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) concorda sulla prima parte del dispositivo della risoluzione, relativo all'apertura di un'indagine indipendente in Tibet, e richiama le posizioni del suo gruppo generalmente contrarie ad una politicizzazione degli eventi sportivi, ribadendo la maggiore efficacia di un boicottaggio di tipo commerciale nei confronti della Cina. Propone una riformulazione della risoluzione che limiti la parte dispositiva al solo impegno relativo all'indagine indipendente al fine di non pregiudicare l'esito dei negoziati in corso.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) osserva che non corrisponde all'interesse di nessuno enfatizzare contrapposizioni tra la maggioranza e l'opposizione su questioni cruciali e delicate, come i diritti umani. A suo avviso, peraltro, la discussione in corso è prematura considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha ancora espresso una posizione definitiva sulla questione.

I deputati Carmen MOTTA (PD) e Ferdinando ADORNATO (UdC) esprimono dissenso circa la portata della dichiarazione, a loro modo di vedere univoca e favorevole alla partecipazione alla cerimonia, espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), nel far presente il giudizio alquanto condiviso sui tratti totalitari del governo cinese, esprime l'auspicio circa una posizione dell'Unione europea contraria ad una presenza alla cerimonia ai massimi livelli istituzionali. Ritiene d'altra parte che una linea di intransigenza sui diritti umani, correttamente perseguita in questa circostanza, dovrebbe a suo avviso guidare i rapporti con tutti i Paesi problematici sotto questo punto di vista, come ad esempio nel caso dell'Iran o della Siria, e non essere invece invocata a senso unico in casi specifici.

Marco ZACCHERA (PdL) propone di riformulare la seconda parte del dispositivo della risoluzione nel senso di sostituire dalle parole: « a non partecipare con i massimi rappresentanti politici del Governo » fino alla fine con le seguenti: « a valutare di non partecipare con i massimi rappresentanti politici del governo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi finché non vi siano progressi effettivi e verificabili, anche dal Parlamento, del rispetto dei diritti umani in Cina nella regione del Tibet e di fronte a dei passi avanti nella definizione di una soluzione politica tra il Governo cinese e il Governo tibetano in esilio ». Sottolinea che in tal modo la Commissione esprimerebbe in modo pieno e compiuto un orientamento contrario alla partecipazione senza imporre obblighi rigidi al Governo in una situazione così delicata e in corso di evoluzione.

Matteo MECACCI (PD), esprimendo perplessità sulla concreta possibilità di una posizione europea sulla questione e dunque del valore superfluo di una valutazione con i *partner* europei, il cui orientamento è palesemente non unanime,

come conferma l'assenza di tale tema nell'agenda del più recente Consiglio europeo, non accoglie le proposte di riformulazione della risoluzione ritenendo che sia giunto il momento per il Governo italiano di assumersi le proprie responsabilità e di indicare al Parlamento la linea dell'Italia.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ribadisce al proponente, onorevole Mecacci, la proposta di sopprimere la seconda parte del dispositivo della risoluzione al fine di consentire quanto meno il raggiungimento del risultato relativo all'istituzione di un'indagine indipendente.

Ferdinando ADORNATO (UdC) ritiene che la proposta formulata dal collega Zacchera sia meritevole di considerazione.

Marco ZACCHERA (Pdl) ritira la propria firma dalla risoluzione in titolo e presenta un emendamento, riferito alla parte dispositiva della risoluzione, al fine di sostituire dalle parole: « a non partecipare con i massimi rappresentanti politici del Governo » fino alla fine con le seguenti: « a valutare di non partecipare con i massimi rappresentanti politici del Governo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi finché non vi siano progressi effettivi e verificabili, anche dal Parlamento, del rispetto dei diritti umani in Cina nella regione del Tibet e di fronte a dei passi avanti nella definizione di una soluzione politica tra il Governo cinese e il Governo tibetano in esilio ».

Matteo MECACCI (PD) propone una votazione per parti separate della risoluzione in modo da tenere distinti i due impegni delineati nella parte dispositiva della risoluzione, che conferma nel suo testo iniziale.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnalata la delicatezza della questione e l'esiguità dei tempi disponibili per la discussione, prospetta l'opportunità di una riflessione maggiormente approfondita. Ricorda che il rappresentante del Governo, ove lo re-

puti opportuno, ha la possibilità di esprimere un parere contrario sul testo della risoluzione, che costituirà in questo caso oggetto di deliberazione da parte della Commissione, ovvero di chiedere la remissione in Assemblea ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che non sarebbe la prima volta che l'evento olimpico si carica di significati politici e determina visioni differenti tra i diversi Paesi. Osserva peraltro che nella storia proprio i giochi olimpici hanno a volte giocato un ruolo importante per l'avvio di processi di apertura in regimi autoritari. Sottolinea la necessità che in questo caso tutti gli strumenti siano valutati alla luce dei risultati che consentono di ottenere. Nell'esprimere un parere favorevole sulla prima parte della risoluzione, conferma la propria proposta di riformulazione relativa alla seconda parte del dispositivo, anche rispetto alla proposta emendativa presentata dal deputato Zacchera. Ribadisce la necessità di consentire al Governo di esperire il più possibile ogni tentativo utile alla situazione del Tibet.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea l'opportunità che la Commissione proceda al voto per parti separate anche alla luce delle considerazioni svolte dal Governo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) fa presente che l'Aula ha già avviato i propri lavori.

Alessandro MARAN (PD) ritiene che i tempi di lavoro dell'Aula non impediscono alla Commissione di procedere alle votazioni sulla risoluzione.

Stefano STEFANI (LNP) avverte che è stata richiesta la votazione della risoluzione per parti separate. La Commissione potrà procedere pertanto prima alla deliberazione sulla prima parte della risoluzione, che comprende la premessa e la parte dispositiva fino alle parole « a visitare il Tibet per monitorare il rispetto dei

diritti umani; ». Per quanto concerne la restante parte, avverte che la Commissione, in base a quanto previsto dal regolamento, delibererà dapprima sul mantenimento del testo, per procedere, in caso di voto contrario, alla votazione dell'emendamento del deputato Zacchera, che diversamente si intenderà decaduto.

Ferdinando ADORNATO (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

sulla prima parte della risoluzione e il proprio voto di astensione sul testo restante.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi, con votazioni per parti separate, la risoluzione 7-00021 Mecacci.

La seduta termina alle 9.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE per l'applicazione di regolamenti relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Atto n. 8 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 111

INTERROGAZIONI:

5-000104 Di Cagno Abbrescia: Iniziative per il superamento della situazione di incertezza gestionale relativa al porto di Bari 114

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 118

5-00082 Lovelli: Piano di ristrutturazione annunciato da RFI per lo scalo merci di Alessandria . 115

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 121

5-00097 Grimoldi: Attuazione della disciplina in materia di circolazione e sosta dei veicoli di servizio delle persone invalide 115

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 122

5-00112 Ghizzoni: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e diritto alla mobilità dei cittadini e dei pendolari dell'area carpigiana.

5-00160 Marco Carra: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e mancanza di collegamenti tra Mantova e Roma 115

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 124

5-00153 Misiti: Disservizi nei collegamenti marittimi operanti nell'area dello Stretto di Messina 116

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE per l'applicazione di re-

golamenti relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Atto n. 8.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame è stato assegnato dalla Presidenza della Camera

con riserva, in quanto non risulta corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano. La Commissione potrà quindi avviarne l'esame, ma non concluderlo, prima che sia trasmesso il predetto parere. Invita quindi il deputato Piso a procedere alla relazione introduttiva.

Vincenzo PISO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2006/22/CE, che introduce norme minime per l'applicazione dei regolamenti 3820/85/CEE e 3821/85/CEE del Consiglio recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. La direttiva è ricompresa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2007 (legge n. 34 del 2006), il cui articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive riportate in allegato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge comunitaria, qualora il termine di recepimento della direttiva richiamata sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla suddetta legge comunitaria. Si ricorda in proposito che il termine è scaduto il 1° aprile 2007 e che pende procedura di infrazione nei confronti dell'Italia allo stadio di parere motivato ex articolo 226 del Trattato per mancato recepimento. Il decreto, composto da quattordici articoli e da un allegato, contiene norme in materia di controlli relativamente ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, sia su strada che presso la sede delle imprese, la costituzione di un ufficio di coordinamento incaricato di raccogliere ed elaborare le statistiche comunicandole alla Commissione europea ed anche l'adozione di un sistema di classificazione del rischio che porti eventualmente all'incremento del numero dei controlli a carico delle imprese in base alla gravità e alla frequenza delle infrazioni rilevate. Più in dettaglio, l'articolo 1 precisa il contesto normativo comunitario in cui collocare i controlli, definendo che essi riguardano i conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le

categorie di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti CEE 3821/85 del Consiglio e del regolamento CE 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006. Quest'ultimo, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, modifica i regolamenti CEE 3821/85 e CE 2135/98 ed abroga il regolamento CEE 3820/85 del Consiglio. Da ciò discende che i riferimenti normativi contenuti nel testo del decreto differiscono da quelli indicati nella direttiva 2006/22. L'articolo 2 individua, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, le autorità nazionali competenti e le relative funzioni. All'ufficio di coordinamento – inserito nell'ambito della direzione generale del trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – spetta, tra l'altro, la pianificazione strategica delle attività di controllo. Il controllo su strada è pianificato e coordinato dal Ministero dell'interno, mentre quello presso i locali delle imprese dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per ambiti diversi da quelli del decreto restano valide le specifiche, le competenze e le attribuzioni in capo ad altri soggetti. L'articolo 3 (articolo 2 della direttiva) prevede che i controlli siano effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare sarà aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione Europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE. Con lo stesso articolo si determinano, in conformità con le prescrizioni della direttiva (articolo 2, paragrafo 3, comma 3) le percentuali dei controlli da effettuarsi su strada e nei locali delle imprese. Il testo della direttiva prevede che il numero dei controlli da assicurare sia pari all'1 per cento del numero totale dei

giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2007 e che dal 1° gennaio 2008 tale numero sarebbe stato incrementato al 2 per cento. Poiché la data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento sarà sicuramente posteriore al 1° gennaio 2008, si è ritenuto di cadenzare direttamente da quella data gli incrementi previsti dalla percentuale del numero dei controlli. Gli articoli 4 e 5 dispongono nel dettaglio l'aumento dei controlli da effettuare rispetto al parco circolante, la determinazione del campione di riferimento e le modalità di raccolta, organizzazione e trasferimento all'ufficio di coordinamento dei dati rilevati, in ossequio alle norme della direttiva che prevedono l'incremento graduale dei controlli. L'articolo 6 disciplina lo svolgimento dei controlli su strada, recependo gli articoli 3 e 4 della direttiva e le disposizioni contenute nel suo allegato I. Il comma 6 innova invece al dettato della direttiva, unificando norme contenute in diverse sue parti e disponendo in merito al modello di lista di controllo, tramite formulario singolo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno. L'articolo 7 detta invece norme riguardo l'applicazione dei controlli presso le imprese e sulla tipologia delle informazioni statistiche raccolte durante le visite ispettive, recependo così, rispettivamente, gli articoli 6 e le parti A e B dell'Allegato I nonché l'articolo 6, comma 1, lettera b) della direttiva. Anche in questo caso viene predisposta l'adozione di un modello di lista di controllo, con formulario singolo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'articolo infine dispone che l'ufficio di coordinamento comunichi al Ministro del lavoro le imprese italiane da controllare e quelle degli altri Paesi membri imputate di gravi infrazioni sul nostro territorio nazionale, da segnalare alle rispettive autorità competenti. L'articolo 8 mette in capo all'ufficio di coordinamento la conclusione di accordi con le autorità

competenti dei Paesi membri l'organizzazione di operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli ex regolamenti CE 561/2006 e CEE 3821/1985. Spettando i controlli su strada in via principale al Ministero dell'interno, è previsto il concerto con le sue strutture all'uopo competenti per la definizione delle modalità operative specifiche. L'articolo 9 disciplina l'adozione di un documento di controllo obbligatorio, relativo alle assenze per malattia dei conducenti, per ferie o per guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione del regolamento CE 561/2006, stabilendo anche le modalità di tenuta, di esibizione nonché le sanzioni previste in caso di infrazione a tali norme. L'articolo 10 reca le modalità dell'acquisizione e la successiva trasmissione dei dati all'interno dei vari uffici di coordinamento dei diversi Stati membri, come disposto dall'articolo 8 della direttiva. Il sistema di classificazione del rischio, disciplinato dall'articolo 9 della direttiva e da attribuire alle imprese sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse, è recepito dal decreto all'articolo 11. In base all'attribuzione del coefficiente di rischio, è calibrata l'effettiva attività di controllo. La definizione di criteri e modalità del sistema di classificazione del rischio è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'articolo 12 si occupa della formazione periodica degli addetti ai controlli, recependo i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11 della direttiva. All'ufficio di coordinamento spettano il compito di predisporre un programma di formazione, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate in ambito comunitario, e l'organizzazione di scambi formativi con gli analoghi organismi di collegamento di altri Paesi membri. Come precisato nella relazione tecnico-finanziaria, tale attività di formazione si svolge all'interno degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti. L'articolo 13 specifica l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Essendo l'attività di controllo attività istituzionale, gli uffici interessati si avvalgono delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente. In particolare, le funzioni dell'ufficio di coordinamento saranno svolte nell'ambito dell'apposita struttura della Direzione generale del trasporto statale – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, così come specificato nella relazione tecnico-finanziaria sopra citata. Le norme finali, contenute all'articolo 14, dispongono l'abrogazione del decreto ministeriale 12 luglio 1995, di attuazione della direttiva del Consiglio 88/599/CEE sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85. In pratica, il presente decreto abroga la normativa interna di riferimento della direttiva 88/599/CEE, a sua volta abrogata dalla 2006/22/CE. Dei tre allegati contenuti nella direttiva, solo il primo – relativo ai controlli su strada e presso i locali delle imprese – è integralmente riportato nello schema di decreto legislativo all'esame, ad eccezione dei riferimenti al regolamento 3820/85/CEE, abrogato dal 561/2006/CE. Infatti, l'Allegato II riguarda la strumentazione standard che gli organi di controllo italiani hanno (o sono in procinto di avere) in dotazione. L'Allegato III, concernente le infrazioni, è stato ritenuto invece troppo generico e pertanto si è scelto di demandare le relative definizioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e quello del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.

5-000104 Di Cagno Abbrescia: Iniziative per il superamento della situazione di incertezza gestionale relativa al porto di Bari.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (PdL), replicando, ritiene che la risposta del rappresentante del Governo rechi contenuti deludenti, in quanto è proprio il favorevole *trend* di crescita, negli ultimi due anni, del traffico merci (+ 60 per cento) e del traffico passeggeri (+ 54 per cento) del porto di Bari che rende ancora più indispensabile procedere alla realizzazione delle opere infrastrutturali oggetto del suo atto di sindacato ispettivo. La razionalizzazione dell'intera area su cui insiste il porto richiederebbe peraltro anche ulteriori interventi ma, come già denunciato nell'interrogazione, l'autorità portuale non sta assumendo le opportune iniziative. Il blocco di tali interventi è fonte di effetti molto negativi per lo sviluppo dell'intera città di Bari, giungendo a pregiudicare anche il ruolo della regione nella sua proiezione commerciale con i Balcani. Tutto ciò è frutto, oltre che della conflittualità tra la società Bari Porto Mediterraneo e l'autorità portuale, di una più generale mancanza di collaborazione tra quest'ultima e tutti gli operatori del porto di Bari, a causa di una gestione dell'ente che appare eccessivamente verticistica. Chiede infine al Sottosegretario Giachino che il Governo si faccia carico,

nell'espletamento della sua attività di vigilanza, di assumere tempestive iniziative in materia, anche procedendo ad un'ispezione *in loco*.

5-00082 Lovelli: Piano di ristrutturazione annunciato da RFI per lo scalo merci di Alessandria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD), intervenendo in sede di replica, ringrazia preliminarmente il sottosegretario Giachino, sottolineando peraltro come la risposta fornita sia stata in qualche modo anticipata dai quotidiani locali. Constata, tuttavia, come l'intera vicenda appaia tuttora anomala. Da una parte, infatti, RFI fornisce le assicurazioni fatte oggi proprie dal dicastero in questa sede, ma dall'altra la stessa azienda non ha ritenuto di dovere prendere parte all'incontro tenutosi presso la provincia e al quale hanno partecipato anche esponenti sindacali. Pertanto, il metodo seguito continua a destare sconcerto e preoccupazione, anche in considerazione dell'importante accordo di programma in corso, teso alla valorizzazione dello scalo merci di Alessandria. Prende atto delle risposte fornite e soprattutto delle assicurazioni in merito al fatto che le decisioni assunte nel piano di ristrutturazione non inficiano né lo scalo merci né il livello dei servizi e dell'occupazione né la progettualità futura, anche se si farà carico di reperire in merito adeguate informazioni *in loco*. Preannuncia comunque che vigilerà affinché le assicurazioni fornite trovino effettivo riscontro nei successivi sviluppi della vicenda. Da ultimo, si augura che i sottosegretari di volta in volta presenti in Commissione per rispondere ad atti di sindacato ispettivo in materia ferroviaria si facciano carico di riferire le questioni poste in sede parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5-00097 Grimoldi: Attuazione della disciplina in materia di circolazione e sosta dei veicoli di servizio delle persone invalide.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo GRIMOLDI (LNP), replicando si dichiara soddisfatto della risposta, che ha ribadito come ancora permanga sulla questione posta dal suo atto di sindacato ispettivo un'incertezza normativa, peraltro a livello sia nazionale che comunitario. Segnala in proposito come alcuni Comuni abbiano interpretato la normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 sostituendo il simbolo convenzionale della sedia a rotelle con il simbolo del comune stesso, con il risultato che, in altri comuni non viene riconosciuta validità allo stesso contrassegno. Appare inoltre importante uniformare la normativa nazionale in materia di contrassegni per i parcheggi riservati agli invalidi ai criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE, al fine di garantire ai soggetti disabili il diritto di circolare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea.

5-00112 Ghizzoni: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e diritto alla mobilità dei cittadini e dei pendolari dell'area carpigiana.

5-00160 Marco Carra: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e mancanza di collegamenti tra Mantova e Roma.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo in sede di replica con riferimento alla sua interrogazione n. 5-00112, si dichiara insoddisfatta della risposta, di stampo notarile, fornita da sottosegretario Giachino, nella quale non si va al di là della promessa di un tavolo negoziale. Sarebbe stato invece auspicabile attendersi un ripensamento in merito alla soppressione dell'intercity « Scaligero », o quanto meno, un ulteriore differimento di tale iniziativa, anche alla luce dei finanziamenti da ultimo concessi a Ferrovie dello Stato a norma del decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda inoltre come la mobilità su rotaia dell'area carpigiana sia una questione ormai annosa, che tanti disagi ha arrecato ai cittadini della zona. Tra l'altro, la soppressione dell'intercity « Scaligero » rischia di vanificare gli investimenti sostenuti da un centro d'arte come Carpi, alla luce dei quali diventa essenziale la connessione ferroviaria con altre città, anch'esse a forte attrattiva turistica, come Verona, Bologna e Roma. Lamenta, infine, come la volontà di Trenitalia di provvedere ai suddetti tagli non sia stata comunicata direttamente agli enti locali interessati, attivatisi comunque tempestivamente per ottenere la sospensione di tale iniziativa, ma sia state da questi enti conosciute solo dopo la pubblicazione di notizie di stampa.

Marco CARRA (PD), intervenendo in sede di replica con riferimento alla sua interrogazione n. 5-00160, concorda con le considerazioni testé espresse dal deputato Ghizzoni, sia sul merito della vicenda sia sulle valutazioni relative alla risposta fornita dal rappresentante del Governo. In proposito, chiede che al tavolo negoziale preannunciato dal sottosegretario Giachino siano ammessi anche i rappresentanti degli enti locali lombardi, in particolare dell'area mantovana, anch'essa direttamente interessata dalla soppressione dell'intercity « Scaligero ». La comunità di Mantova, infatti, si sente fortemente penalizzata dalla scelta operata da Trenitalia e la partecipazione dei propri rappresentanti al predetto tavolo

negoziale potrebbe costituire il primo passo per superare quella che viene avvertita come una vera e propria discriminazione.

5-00153 Misiti: Disservizi nei collegamenti marittimi operanti nell'area dello Stretto di Messina.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) fa presente che, con riferimento alla questione posta nel suo atto di sindacato ispettivo, si pongono due ordini di problemi. In primo luogo, infatti, deve considerarsi la difficilissima situazione della viabilità che rende problematico il raggiungimento, per via stradale, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, a seguito della chiusura di una carreggiata dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. In proposito non può non notare la contraddizione ravvisabile tra l'obiettivo dei lavori, volti alla realizzazione di una terza corsia nel tratto tra Gioia Tauro e Scilla, e le modalità adottate per la loro realizzazione, in forza delle quali è stata chiusa e messa a disposizione del cantiere proprio una delle due corsie allo stato esistenti. E gli interventi normativi citati nella risposta del rappresentante del Governo sono volti ad alleviare soprattutto questo problema di viabilità stradale. Tuttavia, vi è anche una seconda questione aperta, relativa alle crescenti difficoltà che incontra l'espletamento del servizio di traghettamento nello stretto di Messina, in buona parte dovute alla dismissione di alcune navi delle Ferrovie dello Stato. Va in proposito considerato anche il profilo della sicurezza, atteso che in quel braccio di mare il traffico marittimo si è molto incrementato, anche per via dello sviluppo del porto di Gioia Tauro. Un inefficiente sistema di traghettamento danneggia soprattutto i circa 15.000 pendolari, lavoratori e studenti

universitari, che, quotidianamente, transitano da una parte all'altra dello stretto e che hanno già cominciato a costituire Comitati di protesta. Occorre quindi un maggiore impegno da parte del Governo, auspicabilmente anche attraverso il ricorso ad un apposito tavolo di concertazione tra tutti gli enti istituzionali interessati, al quale chiamare a partecipare anche i rappresentanti dei predetti Comitati di cittadini.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-000104 Di Cagno Abbrescia: Iniziative per il superamento della situazione di incertezza gestionale relativa al porto di Bari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda i traffici nel porto di Bari, si deve evidenziare che nel rapporto CENSIS, presentato da Assoportri in data 20 maggio 2008 che prendeva in considerazione l'andamento dei traffici nei maggiori 29 porti italiani, in riferimento al periodo 2000-2006, il porto di Bari si colloca al 4° posto su 29 per quanto attiene all'incremento delle merci (pari al 51 per cento) ed al 9° posto per quanto attiene al traffico passeggeri (+36,4 per cento).

Se la stessa analisi viene estesa al 2007 i dati assumono ancora maggiore rilievo essendo l'ultimo biennio quello di maggiore crescita nell'arco di tempo considerato.

In particolare, le merci sono incrementate fra il 2000 ed il 2007 del 60 per cento mentre i passeggeri sono incrementati del 54 per cento. Gli incrementi realizzati nel solo biennio 2006/2007 sono stati rispettivamente del 25 per cento per le merci e del 22 per cento per i passeggeri.

Relativamente quindi al contenzioso tra l'Autorità Portuale di Bari e la Soc. Bari Porto Mediterraneo (BPM), si riferisce che questo non ha né paralizzato l'attività, come testimoniato dai dati di traffico, in crescita rilevante anche nei primi cinque mesi del 2008, né provocato nocumento economico alla società di gestione che ha chiuso il bilancio del 2007 con un utile netto, dopo le tasse, di oltre 250.000 euro su un capitale sociale di 1.200.000 euro.

Quanto al contenzioso in atto, secondo la delibera approvata dal Comitato Portuale del 13 marzo 2008, la questione è stata devoluta all'Avvocatura dello Stato.

I profili di illegittimità rilevati riguardano, fra gli altri: le modalità di costituzione della Società, le procedure di selezione dei soci privati, le modalità di affidamento dei servizi, l'entità dei canoni, la durata della concessione e la effettiva congruità dei servizi resi. L'atto di concessione risulta peraltro difforme, in molti punti rilevanti, dallo schema approvato con delibera n. 5 del Comitato Portuale del 16 giugno 2004.

Tali difformità vennero evidenziate dallo stesso Ufficiale Rogante nell'atto di concessione medesimo.

L'Avvocatura dello Stato non ha al momento ancora provveduto a fornire all'Autorità Portuale il parere richiesto.

Quanto al contenzioso inerente la struttura di riconsegna bagagli, si precisa che questo era nato dal rifiuto della Bari Porto Mediterraneo di provvedere al pagamento del canone di concessione per un'area di circa 900 metri quadrati ove era stata realizzata detta struttura.

Secondo la BPM il canone era stato determinato in misura eccessiva ed in base a criteri non corretti. Il contenzioso era successivamente sfociato nella obbligata adozione della ingiunzione di sgombero.

Il TAR della Puglia ha respinto l'impugnativa dell'ingiunzione di sgombero proposta dalla BPM, confermando la legittimità del provvedimento, in quanto l'occupazione della banchina non era assistita da titolo alcuno e vi erano pertanto tutte le condizioni per ordinare la riduzione in pristino dell'area.

Quanto all'asserita illegittimità dello sgombero, adottato senza essere stato ac-

quisito il parere del comitato portuale, il Giudice Amministrativo, nella sua decisione, ha chiarito che detto provvedimento costituiva, ai sensi dell'articolo 54 cod. nav., «atto dovuto il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, neppure ove il Comitato Portuale si fosse dimostrato di contrario avviso», poiché la sentenza ha riconosciuto che l'area demaniale marittima in questione è stata «utilizzata dalla B.P.M. s.r.l. senza titolo alcuno» e perciò «abusivamente».

Ciò significa che la Bari Porto Mediterraneo dovrà provvedere al pagamento degli indennizzi per tutto il periodo di occupazione senza titolo, oltre a rifondere le spese dello sgombero d'ufficio.

Per quanto riguarda infine la domanda proposta dalla Bari Porto Mediterraneo di accertamento dei criteri per la quantificazione del canone demaniale dovuto per la utilizzazione dell'area, essa è stata dai giudici dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

La Sentenza ha inoltre ingiunto all'Autorità Portuale di definire entro 30 giorni la procedura di rilascio della concessione, non considerando l'atto di sgombero quale implicito atto di diniego della concessione stessa.

L'Autorità Portuale ha provveduto a comunicare alla Bari Porto Mediterraneo i motivi ostativi al rilascio della concessione dando alla Società il tempo necessario per procedere, in sanatoria, all'eventuale pagamento dei canoni e degli indennizzi dovuti.

Per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali, si rende noto che nell'ambito del Piano Operativo Triennale 2007-2009, approvato all'unanimità dal Comitato Portuale nella seduta del 22 febbraio 2007, era contenuta l'indicazione di sottoporre, pur nella sostanziale continuità, alcuni aspetti del programma di adeguamenti infrastrutturali, a qualche revisione, in particolare individuando le opere prioritarie per tempi di realizzazione e per immediata fruibilità per l'operatività del porto.

Dopo la realizzazione di importanti opere quali la stazione marittima, il ter-

minal crociere e la bretella di collegamento stradale con il varco della Vittoria, è oggi necessario procedere alla realizzazione di quelle opere marittime in grado di evitare il congestionamento e la saturazione, di assicurare la polifunzionalità dello scalo per tutte le tipologie di traffico, di qualificare il porto sotto il profilo dell'assistenza ai passeggeri e dell'ordinato flusso dei mezzi pesanti.

Fra queste assumono particolare il rilievo il completamento della darsena di Ponente, la costruzione della nuova banchina fra il II e III braccio del molo foraneo, il tombamento della darsena Massi, l'infrastrutturazione in termini di servizi di accoglienza dell'area già completata di Marisabella.

A fronte di tale indirizzo sarà necessario un conseguente mutamento di destinazione delle risorse già in possesso dell'Autorità Portuale, ovvero di un mutamento dei decreti ministeriali di finanziamento di determinate opere.

Determinante sarà altresì l'inserimento delle nuove scelte di infrastrutturazione del Porto nel QCS 2007-2013.

Pertanto, sulla base dell'analisi dello stato dell'arte effettivo delle opere previste, si è provveduto a definire la programmazione sulla base della scala di priorità stabilita dal vigente Piano Operativo Triennale.

Fra le indicazioni contenute nel POT 2007-2009, l'adeguamento dei servizi di accoglienza nell'area già completata di Marisabella è già stata realizzata, (investimento di 1.200.000 euro) così come è ormai in fase di completamento la nuova Darsena di Ponente il cui primo lotto è già in funzione dal maggio 2008.

Fermo restando il programma di interventi prioritari, contenuti nel POT 2007-2009, lo stato delle opere citate dall'interrogante è la seguente.

L'intervento relativo ai lavori per la realizzazione del Terminale Asse Nord-Sud con raccordo ferroviario dell'area di Marisabella ha un costo pari a: euro 21.691.189,76. Il finanziamento di euro 14.278.292,80 è assegnato con programmazione del Ministero dell'infrastrutture e

dei trasporti 2003-2005 approvata con decreto n. 5973 del 16 ottobre 2003 e regolato con protocollo d'intesa n. 20 di rep. in data 11 dicembre 2003, euro 6.197.482,70 sono a carico del comune di Bari e euro 1.215.414,26 risultano invece a carico del bilancio dell'Autorità Portuale.

L'intervento in questione è basato su un Accordo di Programma, sottoscritto l'11 giugno 2001 dal comune di Bari e dalla regione Puglia ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n.267 del 2000, che ha comportato una variante urbanistica al Piano regolatore generale comunale di Bari. L'accordo è stato approvato dalla regione Puglia con decreto del Presidente n. 578 del 20 novembre 2001.

In conseguenza di detta variante urbanistica l'Autorità portuale ha indetto un appalto-concorso a seguito del quale si è pervenuti all'aggiudicazione provvisoria in favore di uno dei concorrenti. È stata quindi indetta una Conferenza di servizi finalizzata ad acquisire pareri, autorizzazioni e nulla-osta sul progetto esecutivo presentato da detto provvisorio aggiudicatario.

La conferenza di servizi, insediata il 19 luglio 2005, non si è ancora conclusa in quanto l'A.T.I. concorrente non ha ancora ottenuto sul progetto tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento al sistema di trattamento e smaltimento delle acque piovane.

Inoltre è ancora in corso la procedura, presso la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le pro-

vince di Bari e Foggia, per la riduzione del vincolo su alcuni manufatti demaniali di cui è prevista in progetto la demolizione.

Allo stato, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data della suddetta variante, per effetto delle previsioni del testo unico sulle espropriazioni risultano decaduti i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio necessari per attuare l'intervento.

Per tal motivo, nelle more della conclusione della richiamata conferenza di servizi, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva si renderà necessario acquisire la disponibilità del comune ad approvare una nuova variante urbanistica oppure approvare il progetto esecutivo con la nuova procedura prevista dall'articolo 12 della legge regione Puglia 22 febbraio 2005 n. 3.

Nel frattempo, essendo, inoltre, mutate le strategie in materia di pianificazione urbanistica e territoriale dell'Amministrazione comunale è possibile che l'opera, come prevista e finanziata, non sia più realizzabile.

Ad oggi, pertanto, i lavori non sono ancora stati avviati e, secondo quanto rappresentato dall'Autorità portuale, sussistono forti criticità per pervenire alla stipula del contratto di appalto. Si garantisce che è intenzione del Ministero, per quanto di propria competenza, seguire la questione affinché si possa addivenire quanto prima ad una positiva soluzione della questione.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00082 Lovelli: Piano di ristrutturazione
annunciato da RFI per lo scalo merci di Alessandria.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 188 del 2003 di attuazione delle direttive comunitarie in materia ferroviaria, RFI – Rete Ferroviaria Italiana, oltre ad espletare i servizi tipici connessi alla circolazione dei treni, dal 1° gennaio 2008 fornisce nello scalo di Alessandria Smistamento i servizi di manovra alle imprese ferroviarie ivi presenti.

Ferrovie dello Stato, interpellata in merito, ha fatto presente che il traffico merci interessante lo scalo non saturava le fasce diurne e risultava molto scarso nel periodo notturno e nei giorni di domenica e festivi. RFI – tramite accordi con le Imprese ferroviarie – ha pertanto convenuto una nuova offerta oraria che ha consentito di spostare i pochi treni notturni nelle fasce diurne.

Il piano riorganizzativo che RFI ha attuato nell'impianto di Alessandria Smistamento a partire dal 5 maggio 2008, in coerenza con la nuova offerta oraria, ha razionalizzato il servizio di manovra concentrandolo nelle sole fasce diurne, mantenendo inalterati i volumi di produzione presenti.

Lo spostamento dei treni e delle attività di manovra nelle fasce diurne, fa conoscere Ferrovie dello Stato, satura parzialmente i margini di incremento produttivo ancora presenti in dette fasce e consente di conseguire un efficientamento di costi a parità di produzione offerta, e fino ad oggi ha confermato la piena funzionalità dei provvedimenti.

Inoltre, considerato lo scarso numero di treni, la cui traccia oraria è stata spostata dalla fascia notturna alle fasce diurne, non è stata evidenziata alcuna criticità alla circolazione dei treni merci e viaggiatori.

Il modello organizzativo così definito, comunica Ferrovie dello Stato, non ha generato nessun effetto occupazionale sui lavoratori presenti nell'impianto che continuano ad essere proficuamente utilizzati presso la propria sede di lavoro.

Nel contempo la nuova situazione può consentire alla Società di valutare positivamente l'accoglimento di domande prodotte dai lavoratori e finalizzate al trasferimento verso altre unità produttive nonché alla partecipazione a corsi di abilitazione alla Dirigenza del Movimento, rivolti ad un percorso di sviluppo di carriera.

La nuova organizzazione del servizio attuata nello scalo di Alessandria Smistamento, assicura Ferrovie dello Stato, non pregiudica i futuri scenari previsti, in quanto è commisurata sulle attuali esigenze produttive e, con l'anticipo necessario, sarà prontamente adeguata ai maggiori volumi di traffico che si dovranno garantire.

Siccome ai futuri scenari previsti il Ministero è particolarmente attento assicura un monitoraggio costante della situazione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00097 Grimoldi: Attuazione della disciplina in materia di circolazione e sosta dei veicoli di servizio delle persone invalide.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Codice della strada ha posto particolare attenzione alle problematiche afferenti la sfera dell'*handicap* motorio, attraverso una serie di norme che facilitano la mobilità dei diversamente abili, garantendo a questi ultimi un rapporto « attivo » con la strada.

In particolare l'articolo 188 del Codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 prevedono che gli utenti diversamente abili possano usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall'articolo 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Il contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone in condizione l'agente accertatore di non rilevare, attraverso l'esposizione dell'autorizzazione, eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati quali, ad esempio, il transito nelle corsie preferenziali, la sosta in zone di divieto dove è espressa la deroga, la sosta e il transito in zone ove vige il divieto ai sensi dell'articolo 7 del Codice della strada, la sosta gratuita nelle aree a tariffazione, eccetera.

Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la loro mobilità e, nel contempo garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal Codice della strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Tutto ciò risulta tuttavia oggi in contraddizione con il disposto dell'articolo 74,

comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 « Codice in materia di protezione dei dati personali », che non prevede l'esposizione « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per la sola visione del contrassegno », vanificando in tal modo gli aspetti di vantaggio che sono stati citati ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.

Tale opinione è condivisa anche da alcune importanti associazioni di categoria che non ritengono lesivo della loro dignità l'esposizione del contrassegno attuale, e che ben conoscono le difficoltà che i loro iscritti devono affrontare a causa di un contrassegno del tutto anonimo. Peraltro, tale contrassegno non individua, con la sola esposizione, il titolare ma il veicolo al suo servizio, tutelandone di fatto la *privacy*.

Si aggiunga che sarebbe estremamente complicato predisporre un unico modello di contrassegno che contenga i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata, privo di simboli o diciture dai quali possa desumersi la speciale natura dell'autorizzazione e che sia riconosciuto all'istante da tutte le forze dell'ordine, senza che questo assuma, di fatto, il significato di « auto al servizio delle persone invalide », vanificando così l'intento del legislatore, per non parlare della facilità con cui tali contrassegni potrebbero essere contraffatti o falsificati.

Per completezza di informazione si precisa che, proprio a seguito di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2003, in Italia non è possibile adottare il contrassegno europeo « *Parking Card for disabled*

people», valido nella Comunità Europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste.

Si concorda con l'interrogante sull'opportunità di pervenire quanto prima ad un chiarimento sulla materia nell'interesse della categoria delle persone diversamente abili attraverso una modifica al richiamato articolo 74, della legge n. 196 del 2003 che preveda la soppressione della parte che vieta «l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizza-

zione per effetto della sola visione del contrassegno», fermi restando i vincoli di tutela dei dati personali.

Senza tale modifica preliminare, non è possibile procedere ad uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella Raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili, il diritto di circolare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea.

Nonostante che gli interventi del Ministero presso il garante per la protezione dei dati personali non abbiano dato, fino ad oggi, riscontri positivi, si rassicura l'interrogante che è ferma intenzione del Ministro proporre in tempi rapidi la modifica normativa del citato articolo 74.

ALLEGATO 4

Interrogazioni n. 5-00112 Ghizzoni: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e diritto alla mobilità dei cittadini e dei pendolari dell'area carpigiana e n. 5-00160 Marco Carra: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e mancanza di collegamenti tra Mantova e Roma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione agli atti parlamentari in oggetto, riguardanti le recenti variazioni all'offerta di servizi ferroviari di media e lunga percorrenza, con particolare riferimento alla soppressione da parte di Trenitalia del collegamento tra Roma e Verona servito dalla coppia IC Plus « Scaligero » 596/577, decorsa dal 15 giugno 2008, si rappresenta quanto segue.

Il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti *pro tempore* e l'Amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo individua un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza mantenuti in esercizio – ancorché caratterizzati da risultati economici negativi – a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2 comma 252).

Esso costituisce una soluzione – per così dire – « ponte », nelle more cioè dell'espletamento dell'indagine conoscitiva prevista all'articolo 2 comma 253 della legge finanziaria 2008 e della conseguente ridefinizione del perimetro dei « servizi di utilità sociale », da regolare con contratto di servizio.

L'Accordo include, in linea di principio, i servizi Intercity notte, Intercity e assimilabili; tuttavia – considerato il *budget* disponibile nonché le alternative di trasporto esistenti – esso non comprende i servizi prestati sulla « rete forte », inclusa la direttrice in questione. Pertanto le de-

terminazioni relative al treno oggetto dell'atto ispettivo ricadono nelle autonome scelte dell'impresa ferroviaria.

Va peraltro evidenziato che nella seduta dello scorso 27 marzo, il CIPE ha esaminato la proposta metodologica presentata dal Ministero dei trasporti, oggi infrastrutture e trasporti, relativa a criteri e modalità per la ridefinizione del perimetro dei servizi regolati, che includeva anche i servizi erogati sulla cosiddetta « rete forte ».

Allo stato, è stata avviata l'indagine di cui al citato comma 253 e sono stati avviati contatti e incontri con l'impresa ferroviaria, allo scopo di individuare criteri e procedure per la ridefinizione di detto perimetro nonché in vista di rimodulazioni o riorganizzazioni dei servizi nel breve periodo.

Naturalmente, in tale sede si dovrà procedere a una nuova valutazione del paniere da sottoporre a regolazione e dunque potranno ben essere inclusi anche servizi ad oggi deferiti all'autonomia aziendale. L'ampiezza del nuovo perimetro dipenderà, a parità di altre condizioni, dalle risorse che saranno stanziare nel bilancio dello Stato.

Riguardo alla richiesta, contenuta nell'atto ispettivo, di convocare il tavolo di concertazione con la regione Emilia Romagna, si conferma la piena disponibilità a attivare e prendere parte al processo di concertazione finalizzato a ottimizzare la definizione dei servizi di utilità sociale.

Per quanto concerne specificatamente la coppia di treni Intercity Plus 577-583/596 « Scaligero » (Verona-Mantova-Carpi-Modena-Roma-Napoli e viceversa) – citata dall'interrogante – Ferrovie dello Stato ha fornito un quadro relativo agli aspetti economico/produttivi di tale relazione da cui emerge che la stessa presentava una perdita economica di circa 4,7 milioni di euro l'anno, con i seguenti dati di traffico medi rilevati per la stazione di Carpi nel periodo gennaio 2007/gennaio 2008. Nello specifico, l'Intercity 577-583 (Verona-Roma-Napoli) trasportava 18 viaggiatori/

giorno (dei quali 7 diretti a Modena e Bologna) mentre l'Intercity 596 (Napoli-Verona) trasportava 11 viaggiatori/giorno (dei quali 4 provenienti da Bologna e Modena).

Va in ogni caso considerato che i collegamenti tra Carpi e Roma (e viceversa) restano assicurati, nelle medesime fasce orarie, attraverso interscambio nelle stazioni di Modena o Bologna, con tempi di percorrenza complessivi inferiori rispetto a quelli della coppia di IC 577/596 (nel percorso nord-sud, al mattino, 43 minuti in meno).

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00153 Misiti: Disservizi nei collegamenti marittimi operanti nell'area dello Stretto di Messina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come noto l'articolo 8 della legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, ha previsto « Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina ».

In particolare, per quanto attiene ai servizi di navigazione, il comma 1 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007 al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonché per la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico è autorizzata altresì.

Inoltre, il successivo comma 4, al fine di potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina, ha autorizzato altresì la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali,

nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

A tale riguardo, è stato previsto l'affidamento di un servizio di trasporto marittimo « tutto merci » tra il porto di Catania ed il porto di Corigliano e viceversa, da effettuarsi con partenze quotidiane serali con due navi di capacità non inferiore a 1.800 metri lineari di autoveicoli pesanti e 200 passeggeri nonché l'istituzione di un servizio di trasporto marittimo veloce tra le città di Messina, Reggio Calabria ed il porto di Messina.

Nel mese di febbraio 2008 sono stati quindi pubblicati gli avvisi pubblici per manifestazione di interesse e, nel mese di aprile, è iniziata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi.

Tali interventi si inseriscono in un più ampio programma di potenziamento del trasporto per vie d'acqua che vedono, in particolare, il rilancio della modalità del trasporto merci via mare, attraverso le cosiddette autostrade del mare, che potranno consentire, in particolar modo, un decongestionamento sia dei servizi di traghettamento sulla Stretto che del traffico autostradale sulla Salerno-Reggio Calabria, attualmente in corso di potenziamento.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori 127

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare ai lavori odierni della Commissione per il protrarsi della seduta antimeridiana dell'Assemblea e che le interrogazioni all'ordine del giorno saranno svolte in un'altra seduta.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che è già la seconda volta che il rappresentante del Governo non risponde all'interrogazione Miglioli 5-00027, di cui è cofirmatario. Chiede, pertanto, al presidente Vignali di rappresentare al presidente Gibelli il disagio della sua parte politica per un comportamento che appare poco rispettoso dell'istituzione parlamentare. Ritiene, altresì, che si dovrebbero individuare modalità di organizzazione dei lavori della Commissione che consentano

una maggiore speditezza nell'esame degli atti di sindacato ispettivo.

Ivano MIGLIOLI (PD) osserva preliminarmente che il protrarsi della seduta antimeridiana non giustifica l'assenza del rappresentante del Governo, dal momento che lo svolgimento delle interrogazioni era stato fissato proprio al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea. Lamenta inoltre che lo svolgimento di un'interpellanza urgente presentata dai deputati della maggioranza, di contenuto analogo a quello della sua interrogazione, si è concluso in tempi molto più brevi. Sottolinea, quindi, la necessità di riconoscere pari dignità al ruolo dei parlamentari sia della maggioranza sia dell'opposizione.

Laura FRONER (PD), nell'associarsi ai rilievi svolti dai colleghi in merito al rispetto dell'istituzione parlamentare da parte dei rappresentanti del Governo, auspica un più tempestivo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo in Commissione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nel comprendere le difficoltà dell'Esecutivo, il cui numero di componenti è tra i

più ridotti della storia della Repubblica, a partecipare a tutti i lavori parlamentari, si associa alle osservazioni svolte dai colleghi, ritenendo che la tempestiva risposta agli atti di sindacato ispettivo rappresenti un dovere istituzionale del Governo per il suo corretto rapporto con l'istituzione parlamentare.

Assicura, altresì, che riferirà al presidente Gibelli affinché solleciti il Governo al rispetto degli impegni parlamentari.

Rinvia, quindi, ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	129
5-00186 Delfino: Rinnovo del contratto della sanità privata	130
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	133
5-00185 Damiano: Realizzazione per gli enti previdenziali di investimenti immobiliari anche in forma diretta	130
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	134
5-00187 Caparini: Comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale .	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	137
5-00188 Antonino Foti e Di Biagio: Istituzione di un Servizio Ispettivo Unico della Sicurezza sul lavoro	131
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	138
5-00189 Paladini: Iniziative per una flessibilità nel nuovo mercato del lavoro	131
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	140

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
AVVERTENZA	132

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.40.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sui lavori della Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD), nell'osservare come l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea comprima lo spazio che le Commissioni possono dedicare all'esame dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno, invita il presidente a segnalare tale tematica al Presidente della Camera, al fine di garantire tempi certi e congrui sia

all'esame in Commissione sia all'esame in Assemblea.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che, nella recente riunione intercorsa tra i presidenti delle Commissioni e il Presidente della Camera, è emersa la proposta di concentrare lo svolgimento delle sedute del Parlamento in tre settimane, lasciando ai deputati la possibilità di svolgere il proprio mandato nel territorio nell'ultima settimana del mese. Fa notare che la suddetta proposta, che è stata sottoposta all'attenzione dei presidenti di gruppo, prevederebbe una chiara e precisa delimitazione dello spazio dedicato all'attività delle Commissioni all'interno delle tre settimane di attività parlamentare. Fa poi notare come allo stato attuale lo spazio utilizzabile per i lavori in Commissione non possa essere diverso da quello previsto, stante la disposizione dell'articolo 30, comma 5, del regolamento, a norma del quale le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi sono lavori in Assemblea. Conclude dichiarando che sarà comunque sua cura rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza di tempi congrui per l'esame in Commissione.

5-00186 Delfino: Rinnovo del contratto della sanità privata.

Teresio DELFINO (UdC) illustra l'interrogazione, di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, prende atto positivamente della risposta fornita dal sottosegretario circa il ruolo che il Governo potrà avere nell'*iter* contrattuale in corso, al fine di sbloccare la situazione determinatasi nel settore della sanità privata. Esprime invece perplessità circa l'altro aspetto individuato dalla sua interrogazione relativo alla qualità delle

strutture sanitarie private, a cui si connettono sempre più frequenti e allarmanti casi di malasanità, non ravvisando alcuna risposta sul punto nell'intervento del sottosegretario.

5-00185 Damiano: Realizzazione per gli enti previdenziali di investimenti immobiliari anche in forma diretta.

Lucia CODURELLI (PD), nell'illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria, chiede al rappresentante del Governo quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire la realizzazione degli importanti investimenti segnalati nella premessa dell'interrogazione, di rilevanza sociale ed economica per molte realtà territoriali, nonché con evidenti ricadute occupazionali, in coerenza con le finalità di interesse generale previste dalle disposizioni vigenti anteriormente alle più recenti modifiche normative.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta del sottosegretario che ritiene sia stata, nonostante l'ampiezza della stessa, assolutamente elusiva rispetto alle tematiche affrontate dall'interrogazione. Dichiaro pertanto di non aver compreso se il Governo attuale, rivedendo un suo recente orientamento, intenda recuperare le risorse che il governo Prodi aveva sbloccato, al fine di consentire la realizzazione di determinati investimenti immobiliari di grande importanza nel campo dell'economia, della sicurezza e della ricerca. Infine, ritiene che questi stessi settori, centrali per il rilancio del « sistema Paese », siano stati in gran parte trascurati dal decreto-legge n. 112 attualmente all'esame del Parlamento, nonostante le dichiarazioni pubbliche che ne hanno accompagnato la presentazione.

5-00187 Caparini: Comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), illustrando l'interrogazione di cui è cofirmatario, chiede al rappresentante del Governo quali iniziative il ministero intenda adottare per agevolare la pubblicazione delle comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione di lavoro.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Auspica una tempestiva verifica da parte del Governo al fine di pervenire ad una contemperamento tra l'esigenza di trasparenza dell'informazione e l'esigenza per il lavoratore di trovare un'occupazione.

5-00188 Antonino Foti e Di Biagio: Istituzione di un Servizio Ispettivo Unico della Sicurezza sul lavoro.

Antonino FOTI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonino FOTI (PdL), replicando, dopo essersi dichiarato soddisfatto della risposta del sottosegretario, auspica un sollecito intervento del Governo al fine di sollevare le imprese italiane da un eccessivo peso burocratico che le affligge da tempo.

5-00189 Paladini: Iniziative per una flessibilità nel nuovo mercato del lavoro.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'interrogazione di cui è firmatario, preci-

sando che un livello adeguato di inclusività sociale, caratterizzante l'effettivo tasso di democraticità di un Paese civile moderno ed avanzato, dovrebbe condurre all'adozione di politiche organiche in favore di categorie sociali più deboli, quali i giovani e le donne. Con particolare riferimento ai giovani, fa presente la necessità di un intervento al fine del rilancio dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. Chiede quindi al rappresentante del Governo quali siano gli interventi specifici che intenda adottare per sostenere, in continuità con la « legge Biagi », una flessibilità compatibile per nuovi lavoratori, garantendo che questa non si tramuti di fatto in una situazione di precarietà diffusa e consolidata. Chiede altresì al rappresentante del Governo se non ritenga opportuna la stesura di quello che, alla luce della profonda mutazione del mercato del lavoro, dovrebbe essere lo statuto dei lavori e non più lo statuto dei lavoratori.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PALADINI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario. Dopo aver precisato che non esiste alcun futuro senza sviluppo, e alcuno sviluppo senza ricerca, nonché alcuna ricerca senza impegno e capacità, sottolinea come siano proprio i giovani la principale risorsa per il rilancio della ricerca scientifica del nostro Paese e come essi debbano essere tutelati attraverso un impegno concreto e coerente. Conclude evidenziando come nel programma della coalizione di maggioranza fossero previste misure a favore dei giovani, che non è dato ritrovare nei provvedimenti finora presentati dal Governo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.15.

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 9 luglio 2008.

Luigi BOBBA (PD), richiamandosi all'intervento svolto dal suo capogruppo nella seduta di ieri, esprime profonde perplessità in ordine alla decisione del Governo di varare una rilevante manovra di finanza pubblica mediante lo strumento del decreto-legge. Ritieni poi grave che tale provvedimento sia stato oggetto di

significativi interventi emendativi di iniziativa governativa, la cui approvazione ne modificherà significativamente il contenuto originario, alterando il normale svolgersi della dialettica parlamentare. Infine, dopo aver sottolineato che non è esclusa la possibilità di ulteriori emendamenti nelle prossime ore, evidenzia il rischio di una sempre maggiore lesione dell'autonomia del Parlamento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato.

SEDE REFERENTE

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

ALLEGATO 1

5-00186 Delfino: Rinnovo del contratto della sanità privata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Attraverso l'atto ispettivo che mi accingo a discutere, l'onorevole Delfino chiede di conoscere le misure che l'Esecutivo intende adottare con riferimento al mancato rinnovo del CCNL dei lavoratori della sanità privata che lavorano anche per conto del Servizio Sanitario Nazionale con sistemi di accreditamento.

Acquisite le necessarie informazioni presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresento, desidero rappresentare quanto segue.

La tematica introdotta dall'Onorevole interrogante sembra essere riconducibile al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS che trova applicazione a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da case di cura, presidi, ospedali classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, con esclusione del personale medico. L'ultimo contratto collettivo di tale settore che risulta essere depositato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali copre la parte normativa ed economica degli anni 2002-2005.

Con riferimento alle questioni retributive del personale in argomento, occorre far presente che il SSN remunera le prestazioni erogate dai privati sulla base di tariffe già comprensive dei costi delle risorse umane impiegate per l'erogazione delle prestazioni stesse. Pertanto, è compito delle strutture private accreditate porre in essere un'organizzazione del lavoro basata su criteri di efficienza, che consenta la regolare retribuzione dei propri operatori sanitari dipendenti ed il suo

periodico aggiornamento in base a quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro.

Peraltro, si segnala che, nell'ambito di uno specifico «tavolo tecnico», al quale partecipano le Regioni ed Associazioni rappresentative dei lavoratori della sanità privata (Associazione Italiana Ospedalità Privata-AIOP, ARIS e Fondazione Don Gnocchi), sono attualmente allo studio possibili ipotesi di soluzione della problematica in argomento.

Appare opportuno comunque evidenziare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto atto negoziale tra le parti di natura privatistica, trova la sua immediata efficacia nella sottoscrizione dello stesso da parte delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; sottoscrizione che è demandata alla libera autonomia privata delle parti contraenti.

Pertanto, l'attività di mediazione che generalmente svolge il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di conclusione o rinnovo di un contratto collettivo di lavoro può essere esercitata unicamente su richiesta delle parti.

A tale proposito, dopo aver appurato presso i competenti Uffici che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna richiesta in merito da parte dei soggetti interessati, posso assicurare la piena disponibilità, mia e delle strutture ministeriali, ad aprire, ove richiesto, un tavolo finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee alla composizione di eventuali divergenze che dovessero insorgere nel corso del rinnovo del Contratto Collettivo in parola.

ALLEGATO 2

5-00185 Damiano: Realizzazione per gli enti previdenziali di investimenti immobiliari anche in forma diretta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato dagli onorevoli deputati, ritengo opportuno fornire alcune precisazioni.

Relativamente agli Istituti di Ricovero e cura citati nell'atto parlamentare, la Regione Lombardia con deliberazione del 28 febbraio 2007 ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo sanitario, di ricerca e di didattica, che prevedeva la localizzazione delle nuove sedi delle Fondazioni IRCCS « Istituto Nazionale dei Tumori » e Istituto Nazionale Neurologico « Carlo Besta », presso un'area adiacente all'Azienda Ospedaliera Sacco.

Nell'ambito dell'Accordo è stato individuato un fabbisogno economico pari a 521 milioni di euro, di cui 360 a carico dei fondi INAIL destinati ad investimenti in edilizia sanitaria.

La competente Segreteria Tecnica, che ha approntato le varianti urbanistiche necessarie a rendere compatibile l'intervento con gli strumenti programmatori, ha messo a punto, nello scorso mese di marzo, lo schema finale di Accordo di Programma per la sottoscrizione definitiva; tale schema è stato approvato da tutti gli Enti firmatari, in particolare dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 1° aprile 2008, dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico « Carlo Besta » con delibera in pari data e dalla Giunta Regionale della Lombardia con provvedimento del 2 aprile 2008.

Successivamente si sarebbe dovuto procedere con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali degli Enti.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie già citate, in data 21 maggio 2008 veniva formulata dall'INAIL la richiesta di un atto di indirizzo che recepisce l'integrazione del finanziamento, a carico dello stesso INAIL, da euro 331.659.914 a 400 milioni, per la realizzazione del Polo Sanitario in area Sacco.

A seguito di detta nota, la competente Direzione Generale ha predisposto uno schema di provvedimento mirato, appunto, a recepire l'integrazione richiesta. Nello stesso tempo è intervenuto il provvedimento normativo di urgenza, ossia il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, che all'articolo 5, comma 5, ha abrogato l'articolo 22-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, disponendo anche la revoca di eventuali provvedimenti attuativi.

Più in generale, inoltre, devo precisare che il direttore generale dell'INAIL, con nota del 16 maggio 2008, ha comunicato al Ministero del lavoro quanto viene testualmente riportato: « l'Istituto procederà alla realizzazione in forma diretta degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell'anno 2005, già approvati da codesto Ministero, nell'ambito di una programmazione degli investimenti stessi coerente con le stime delle uscite di cassa 2008-2011 esplicitate nella lettera del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 aprile 2008, utilizzando, per l'anno in corso, lo stanziamento di cassa inserito nel bilancio di previsione, già in linea con le citate stime ».

Pertanto, questo Ministero in data 26 maggio 2008 ha richiesto il parere di competenza alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale Finanze - del

Ministero dell'economia e finanze circa la possibilità, da parte dell'INAIL, di utilizzare nel corso dell'esercizio 2008, gli stanziamenti di cassa previsti (694,55 milioni di euro) per la realizzazione degli investimenti 2005, a suo tempo deliberati dall'Istituto ed approvati con decreti interministeriali.

In considerazione della situazione creata e della valenza socio-economica degli investimenti in forma diretta effettuati dagli enti previdenziali e assistenziali (sviluppo della ricerca sanitaria, maggiori risorse per l'edilizia ospedaliera e universitaria, incremento dei livelli occupazionali), questa Amministrazione ha interpellato il Ministero dell'economia e delle finanze sulla possibilità di eventuali iniziative, idonee ad una soluzione positiva della problematica in esame.

Con nota del 2 luglio 2008 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcune precisazioni di carattere generale.

L'utilizzo delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione è disciplinata dalla legge che ha introdotto nel corso del tempo molteplici e frammentari vincoli di destinazione, mentre i piani di impiego rappresentano atti di attuazione di disposizioni legislative, adottati dagli enti in esame nell'ambito della propria autonomia finanziaria e contabile e approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale deve operare la necessaria valutazione di conformità alla normativa ed ai principi finanziari, contabili e di bilancio, per assicurare il mantenimento dell'equilibrio e la correttezza della gestione.

L'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 aveva previsto che la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non poteva superare il 40 per cento delle somme disponibili; l'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, introducendo l'obbligo dell'investimento in forma indiretta, ha previsto anche la diversificazione degli investimenti, al fine della minimizzazione del rischio, nonché il limite del 15 per cento per i fondi dispo-

nibili all'acquisto di immobili, tramite società di intermediazione, da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori della sanità, dell'istruzione e della ricerca, assicurando comunque una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Nell'ambito della percentuale menzionata, l'INAIL doveva, in particolare, destinare il 5 per cento delle disponibilità per asili per l'infanzia e per altre strutture a tutela della famiglia.

L'articolo 3 della legge n. 498/1992, aveva previsto, per gli anni 1993 e 1994, che gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici e privati destinassero una ulteriore quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze dell'edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso, anche mediante locazione finanziaria, agli enti interessati; la vigenza di tale disposizione è stata estesa dalla legge finanziaria 2007 al 31 dicembre 2009.

L'articolo 2, comma 6, della legge n. 549/1995, ha previsto che l'INAIL potesse destinare una quota (15 per cento dei fondi disponibili) alla realizzazione o all'acquisto di immobili da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale o a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria a favore dei soggetti vittime di infortuni sul lavoro.

La vigente legge finanziaria ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Infine, l'articolo 63, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, consente all'INAIL di effettuare per il corrente anno investimenti in forma diretta per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro.

Il limite complessivo del 7 per cento all'investimento delle disponibilità liquide appare incompatibile con i limiti percen-

tuali stabiliti dalle previgenti disposizioni con riguardo a finalità particolari; infatti, l'articolo 2, comma 492, della legge finanziaria 2008, precisa espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2008 le percentuali menzionate, fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili, non sono applicate.

È il caso di ricordare che l'abrogazione delle percentuali previgenti non riguarda i settori di intervento dei piani di impiego né le finalità stabilite dalle richiamate disposizioni legislative, che, limitatamente a tale aspetto, continuano a disciplinare la predisposizione dei piani di impiego medesimi.

Il Ministero suddetto ha segnalato che eventuali ritardi e difficoltà nel conseguimento delle finalità sociali inerenti ai piani di impiego non sono imputabili esclusivamente all'obbligo della forma indiretta di investimento o al limitato importo di quelli effettuabili in forma diretta, poiché, ai sensi dell'articolo 2, comma 489, della legge finanziaria 2008 le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite esclusivamente nella forma ed entro il limite richiamato.

Relativamente al superamento di quest'ultimo, ossia oltre il previsto 7 per cento, è stato precisato che potrebbe essere autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fatto salvo, per espressa previsione di legge, il rispetto da parte del Ministero dell'economia degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea,

indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento.

In merito ad un possibile effetto deterrente che l'obbligo di investimento in forma indiretta provocherebbe sulla propensione all'investimento da parte degli enti previdenziali pubblici, come lamentato dagli onorevoli deputati, tale obbligo è stato introdotto, come già ricordato, nel 1996, quale indispensabile vincolo dettato da esigenze di trasparenza e mirato ad evitare possibili commistioni tra Amministrazioni pubbliche e mercato immobiliare.

La vigenza del vincolo non ha, comunque, impedito, in relazione alla variabilità dei rendimenti degli investimenti nei fondi immobiliari, cui è fatto cenno nell'atto parlamentare, di realizzare, negli anni passati, investimenti di carattere sociale, nel rispetto delle finalità imposte dalla legislazione vigente.

Il Ministero citato ha ribadito che il perseguimento delle finalità previste dalla legge in materia di piani di impiego comporterebbe, qualora effettuato nella forma dell'acquisto diretto, rilevanti riflessi sull'indebitamento netto, «mentre la forma indiretta, comportando l'esclusivo incremento delle partite finanziarie, evita la necessità della ricerca della copertura».

Non può ritenersi opportuno, pertanto, reintrodurre la facoltà di procedere agli investimenti in forma diretta e, in ogni caso, ogni iniziativa che in tal senso si ritenesse di proporre, non potrà prescindere dall'individuazione di una idonea forma di copertura degli effetti dell'indebitamento netto.

ALLEGATO 3

5-00187 Caparini: Comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione avanzata dall'onorevole Caparini, avente ad oggetto la più agevole pubblicazione delle comunicazioni, attraverso i *mass-media*, di notizie relative all'attività di ricerca e selezione di personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto occorre sottolineare come dal combinato disposto degli articoli dettati in materia – quali gli articoli 9 e 19, gli articoli 12 e 13 nonché l'intero Capo III del decreto legislativo n. 276/03 e dalla relativa circolare di riferimento, n. 30 del 21 luglio 2004, emanata dal Ministero del lavoro – si evince il tentativo di conciliare e temperare esigenze contrapposte.

Rilevano, infatti, da un lato interessi di natura prettamente economica, attinenti a domanda ed offerta di lavoro, dall'altro emergono, perché connessi e non scindibili, interessi legati alla tutela di diritti soggettivi primari, quali il diritto alla tutela della dignità e riservatezza della persona umana, diritto alla *privacy* ovvero il diritto alla tutela della libertà personale, qui intesa come diritto alla libera autode-

terminazione, possibile solo attraverso una corretta, utile e veritiera informazione.

In altri termini, la *ratio legis* della normativa dettata in materia, tenuto conto della necessità e opportunità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel mercato non più di pubblico monopolio, va rinvenuta anche nella imprescindibile esigenza di tutela della sfera giuridica soggettiva delle parti coinvolte.

Quanto sopra nel rigoroso rispetto anche dei profili di natura pubblicistica che caratterizzano la citata normativa, fra i quali va considerato il diritto-dovere a una concorrenza leale tra imprese e a una operatività delle stesse in termini conformi e non contrastanti con le regole che governano l'ordine pubblico economico, ivi compresa l'esigenza di una diretta connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro, *ex* articolo 15 decreto legislativo n. 276/03, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'Amministrazione, peraltro, si impegna ad approfondire gli aspetti che, nell'attuazione pratica della circolare in parola, hanno creato o possono creare, perplessità e dubbi interpretativi negli operatori del settore.

ALLEGATO 4

5-00188 Antonino Foti: Istituzione di un Servizio Ispettivo Unico della Sicurezza sul lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Foti, concernente la razionalizzazione in ambito regionale delle funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza, desidero rappresentare che la normativa vigente già prevede alcuni istituti giuridici volti a evitare le sovrapposizioni negli accessi ispettivi e a rendere più efficace la stessa funzione di vigilanza. Si tratta peraltro di istituti in relazione ai quali l'Esecutivo si sta adoperando affinché diventino quanto prima pienamente operativi.

In particolare ci si riferisce al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 che individua le modalità di coordinamento a livello regionale delle attività di prevenzione e vigilanza, nonché all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'istituzione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale in materia di salute e sicurezza del lavoro, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda invece una possibile unificazione a livello regionale delle competenze e degli organi che si occupano di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre far presente che, in effetti, il personale ispettivo del Ministero che rappresento svolge attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro limitatamente all'ambito individuato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale norma stabilisce che, ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al per-

sonale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nel settore delle costruzioni edili, nei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, nonché in tutte quelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ciò premesso, da un punto di vista prettamente tecnico, nell'ambito del criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera q) della legge n. 123 del 2007 recante la «razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza... anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento» sarebbero anche presenti i margini per ipotizzare, con i decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo 81/2008, previsti dall'articolo 1 comma 6 della legge n. 123 del 2007, una unificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza in unico corpo ispettivo.

Peraltro, sempre nell'ottica del raggiungimento di maggiori sinergie nell'azione ispettiva, non andrebbe trascurato l'ampio *know how* di cui dispone l'ISPESL sul tema che qui ci occupa. In effetti, quest'Istituto, pur non disponendo di attribuzioni dirette in materia di vigilanza, svolge fondamentali funzioni tecnico-scientifiche

di ricerca, di sperimentazione, di consulenza, di documentazione e assistenza, concernenti la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.

Come è noto, tuttavia, il Governo intende procedere a breve ad una rilettura complessiva, e condivisa con le parti so-

ciali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine anche di superare le divergenze insorte a seguito dell'emanazione dello stesso provvedimento. In quella sede non mancherà occasione pertanto di procedere ad un'attenta valutazione anche delle questioni introdotte dall'onorevole Foti con il presente atto ispettivo.

ALLEGATO 5

5-00189 Paladini: Iniziative per una flessibilità nel nuovo mercato del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Paladini mi offre l'occasione di mettere a fuoco tematiche di grande rilievo per il Governo.

Come già anticipato dal Ministro Sacconi a questa Commissione, l'azione dell'Esecutivo in ambito giuslavoristico, durante il corso della legislatura, si caratterizzerà innanzi tutto per il metodo che sarà adottato per giungere ad un miglioramento della vigente legislazione.

A breve verrà pubblicato il *Libro Verde sul futuro del modello sociale in Italia* sul quale si aprirà un'ampia consultazione pubblica, tra le parti sociali, gli attori istituzionali e quanti vorranno fornire un contributo.

Successivamente il frutto di tale confronto verrà rielaborato nell'ambito di un *Libro Bianco* che conterrà le proposte del Governo in materia di lavoro e di politiche sociali e il relativo piano di azione strategico per il triennio successivo.

I punti qualificanti della visione attorno a cui incardinare, in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario (strategia di Lisbona, strategia europea per l'occupazione, Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro), le diverse linee di intervento, sono i seguenti:

visione integrata dei vari profili che concorrono al benessere dei cittadini (ottica del ciclo di vita);

politiche sociali come leva della crescita e dello sviluppo nella dimensione della società attiva (*welfare* positivo);

investimento sulla creazione di capitale umano e capitale sociale: migliore

raccordo tra sistemi educativi e formativi e mercato del lavoro e lancio di un piano straordinario della formazione;

coniugare equità ed efficienza: correlazione tra diritti e obblighi (libertà e responsabilità);

sostegno alla bilateralità e logica partecipativa delle relazioni industriali (superamento della visione antagonista e conflittuale);

messa a punto di moderne politiche di monitoraggio e valutazione: definizione di obiettivi misurabili e costante verifica in coerenza con le linee guida europee.

Il primo impegno operativo del Governo in materia di lavoro consisterà nel rimettere in moto tutta la « macchina » della legge Biagi e le molte norme in essa contenute rimaste inattuato.

Tali disposizioni rappresentano uno strumento imprescindibile per l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. A questo proposito sarà quindi assolutamente necessario avviare il dialogo con le parti sociali per quanto riguarda i percorsi di occupabilità, adattabilità e pari opportunità nell'ottica di conciliare flessibilità e sicurezza sul mercato del lavoro secondo le recenti indicazioni europee sulla *flexicurity* e sulla modernizzazione del diritto del lavoro (lavoro a progetto, lavoro a termine, lavoro a tempo parziale, lavoro a chiamata, *staff leasing* e somministrazione, appalti, orario di lavoro, certificazione dei rapporti di lavoro, enti bilaterali).

Si segnala che al momento sono già stati rivitalizzati e rivisitati importanti strumenti. In particolare i recenti provvedimenti sono andati verso:

la semplificazione e completa messa a regime dell'apprendistato professionalizzante, ma anche degli apprendistati di primo e terzo livello volti a garantire, rispettivamente, forme di alternanza scuola e lavoro e percorsi universitari e di alta formazione in partenariato con il mondo del lavoro;

la reintroduzione del lavoro a chiamata;

la reintroduzione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per l'inserimento dei lavoratori disabili.

Ulteriori campi di intervento per quanto riguarda la legge Biagi saranno:

la semplificazione e il rilancio della borsa continua nazionale del lavoro e piena implementazione del *placement* scolastico e universitario;

l'avvio di un piano straordinario per la formazione attraverso la costruzione di percorsi integrati e di pari dignità tra sistema educativo, sistema formativo e mercato del lavoro.

Sempre nell'ottica della piena implementazione della legge Biagi, una seconda linea di azione riguarderà il processo di effettiva modernizzazione dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza secondo una filosofia non più (solo) repressiva e sanzionatoria, ma prima ancora, in una logica preventiva, di amministrazione attiva e dialogo tra Ministero, operatori economici e loro consulenti giuridici.

Per conseguire questi obiettivi il Ministero valuterà con particolare attenzione le deleghe attualmente aperte (scadenza 31 dicembre 2008) in materia di mercato del lavoro in modo da introdurre, ove neces-

sario, i correttivi e le modifiche necessarie alla maggiore effettività e chiarezza del quadro normativo. Le linee di intervento ipotizzate riguardano, in particolare, i commi 30 e 81, dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 di attuazione del protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007 aventi ad oggetto il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro; incentivi alla occupazione; apprendistato e contratto di inserimento al lavoro; occupazione femminile.

L'opera di piena implementazione della legge Biagi procederà di pari passo con una azione di completamento del disegno riformatore delineato nel Libro Bianco del mercato del lavoro dell'ottobre del 2001, secondo linee di intervento largamente anticipatrici e oggi autorevolmente avallate dalla Commissione europea con la pubblicazione del Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro (novembre 2006).

In questa prospettiva, si ipotizza di coltivare alcune delle deleghe (scadenza 31 dicembre 2008) contenute nella legge n. 247 del 2007 con specifico riferimento alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 28) soprattutto al fine di:

rendere effettivo e generalizzato il « patto di servizio » che impone precise responsabilità in capo al percettore di un sussidio pubblico in termini di accettazione di una congrua offerta di lavoro ovvero di un percorso di formazione e riqualificazione professionale;

valorizzare pienamente il ruolo degli enti bilaterali in modo da farli diventare effettivamente, come enunciato nella legge Biagi, il canale privilegiato di regolazione ma anche di gestione attiva del mercato del lavoro secondo la seguente linea di azione sinergica e complementare: collocamento – formazione – certificazione dei contratti di lavoro e di appalto – integrazione al reddito – tutela della salute e sicurezza – contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

Contestualmente al processo di implementazione e completamento della legge

Biagi il Ministero che rappresento intende avviare una robusta semplificazione del quadro regolatorio del mercato del lavoro.

Il processo di semplificazione ha riguardato finora principalmente le seguenti materie:

dimissioni volontarie del lavoratore: abrogazione della legge n. 188 del 2007; rivisitazione della disciplina degli appalti contenuta nel decreto ministeriale n. 74 del 2008 concernente il regime della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia previdenziale, assicurativa e fiscale;

semplificazione dei documenti di lavoro: abrogazione dell'obbligo di tenuta dei libri paga e matricola; abrogazione registro imprese di autotrasporto;

lavoro accessorio: semplificazione delle modalità di utilizzo dei cosiddetti « buoni lavoro », applicati con successo in molti altri Paesi europei e non ancora decollati in Italia nonostante la loro regolamentazione nella legge Biagi;

semplificazione delle modalità di utilizzo dei contratti a termine con particolare riferimento alle causali, al diritto di precedenza in caso di successive assunzioni e al tetto massimo dei 36 mesi per i rinnovi (legge n. 247 del 2007);

semplificazione della normativa in materia di orario di lavoro, nella ricerca di un equilibrio tra tutela della salute e sicurezza del lavoro ed esigenze di produttività delle imprese maggiormente in linea con le normative europee vigenti in materia.

Un ulteriore contributo alla semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro verrà dato attraverso una riforma del processo del lavoro diretta non solo a favorire la celerità dei giudizi e la certezza alla soluzione delle controversie ma, prima ancora, a incidere sulle ragioni dell'imponente contenzioso e della conflittualità in materia di rapporti di lavoro.

Se tutte o almeno buona parte delle misure delineate nei punti che precedono saranno adottate si potrà allora parlare, in termini unitari e di sistema, di un vero e proprio Statuto dei lavori secondo il progetto riformatore delineato da Marco Biagi e già ipotizzato nel Libro Bianco sul mercato del lavoro del 2001.

A quel punto tutti i frammenti normativi potranno essere ricollegati a un vero e proprio Testo Unico a cui ricondurre tutta la normativa del diritto del lavoro secondo la seguente traccia:

identificazione di un campo di applicazione universale: tutte le tipologie contrattuali in cui sia dedotta una attività lavorativa, in forma tipica o atipica e a prescindere dalla denominazione utilizzata, a favore di terzi. Non rilevanza decisiva del profilo definitorio e qualificatorio;

rimodulazione delle tutele secondo l'ottica dei centri concentrici e cioè identificazione di un nucleo di diritti fondamentali (salute, equa retribuzione, formazione continua) applicabile a tutti i rapporti di lavoro e ri-modulazione delle restanti tutele secondo diversi parametri (dipendenza economica; anzianità continuativa di servizio; tipologia di datore di lavoro; condizioni soggettive od oggettive del lavoratore nella logica delle azioni positive e delle norme incentivanti eccetera).

L'idea è quella di un potenziamento delle tutele sul mercato (servizi per il lavoro, ammortizzatori) e della modulazione delle tutele nel rapporto di lavoro in funzione di indicatori stabiliti in sede legislativa o sindacale ovvero definiti caso per caso in sede di certificazione dell'assetto di interessi realizzato dalle parti: autonomia individuale assistita ovvero in sede di autonomia collettiva ovvero su base territoriale in funzione di particolari deroghe temporanee per obiettivi ben definiti (esempio emersione). Conseguentemente identificazione del nucleo di diritti indisponibili (oltre le garanzie universali e di *status*) e delle tutele relativamente indisponibili, cioè gestibili dalle parti in sede

di contrattazione collettiva e di volontà individuale assistita in sede di certificazione.

In questo scenario, che supera la tradizionale contrapposizione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, si potrebbe agevolmente pervenire a un corrispon-

dente riassetto normativo delle prestazioni previdenziali attraverso uno zoccolo previdenziale comune per tutti i rapporti di lavoro. L'avvicinamento dei regimi previdenziali contribuirebbe peraltro a evitare fenomeni di utilizzo distorto degli schemi contrattuali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008. Atto n. 14 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	144
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Mosella e Livia Turco</i>) .	148
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	145
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00190 Palagiano e Mura: Misure per tutelare la salute dei cittadini dalle contraffazioni di prodotti alimentari	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-00191 Livia Turco: Acquisto di comunicatori aumentativi alternativi per pazienti affetti da gravi patologie neuromotorie	145
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-00192 Barani: Misure per assicurare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private	146
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	153
ERRATA CORRIGE	146

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a

contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008.

Atto n. 14.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2008.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, la votazione sulla proposta alternativa di parere è preclusa.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani.

Atto n. 10.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2008.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.45.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Silvana MURA (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il ritardo con cui il rappresentante del Governo è giunto in Commissione.

5-00190 Palagiano e Mura: Misure per tutelare la salute dei cittadini dalle contraffazioni di prodotti alimentari.

Silvana MURA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana MURA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatta e sottolinea l'estrema gravità dei fatti riportati nell'atto di sindacato. In particolare, evidenzia i rischi che possono derivarne per la salute dei consumatori, i quali, per giunta, subiscono una truffa. Appare chiaro, comunque, che le norme adeguate a fronteggiare fenomeni di questo genere esistono, ma è necessario potenziare i controlli, ciò che rappresenta l'unico deterrente efficace contro il prevalere degli interessi economici sui profili morali e legali.

5-00191 Livia Turco: Acquisto di comunicatori alternativi per pazienti affetti da gravi patologie neuromotorie.

Livia TURCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Livia TURCO (PD), replicando, si riserva di approfondire gli elementi forniti dal rappresentante del Governo nella risposta all'atto di sindacato. Invita quindi il Governo a vigilare sull'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di fondi per l'acquisto di comunicatori aumentativi alternativi per pazienti con gravi patologie neuromotorie e ad attivarsi affinché tali disposizioni siano portate a conoscenza di tutti gli interessati.

5-00192 Barani: Misure per assicurare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

Lucio BARANI (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lucio BARANI (Pdl), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto. Rileva quindi che, ferma restando la necessità di attendere l'accertamento con sentenza de-

finitiva delle responsabilità individuali per i fatti riportati nell'atto di sindacato, il sistema dei *Diagnosis related group* (DRG) si è dimostrato fonte di gravi problemi sia nel settore sanitario pubblico sia in quello privato. Si dice peraltro sicuro del fatto che il Governo intenda rivedere questa delicata materia e sottolinea l'opportunità di istituire una commissione d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sugli sprechi del settore.

Carlo CICCIONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 26 del 3 luglio 2008, a pagina 102, nel sommario, nella sede consultiva, terza riga, sostituire le parole « I e II » con le seguenti: « V e VI » e nella prima colonna, quattordicesima riga, sostituire le parole « I e II » con le seguenti: « V e VI ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (Atto n. 14).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (Atto n. 14);

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a sostenere l'attività di enti impegnati nella ricerca in campo sanitario;

auspicato che, nell'ambito del corrente esercizio finanziario, si determinino

le condizioni per il disaccantonamento delle ulteriori risorse stanziare, pari a 1.110.352 euro;

rilevata, peraltro, l'esigenza di continuare a sostenere la ricerca in campo sanitario, incrementando progressivamente le risorse destinate a enti, istituzioni e ricercatori impegnati nel settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (Atto n. 14).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI MOSELLA E LIVIA TURCO**

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (Atto n. 14);

premesso che il decreto ministeriale prevede a ripartire la somma di euro 4.289.648 tra il Centro internazionale per le ricerche sul cancro, l'Ufficio internazionale delle epizoozie e la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori;

premesso che la relazione illustrativa del decreto ministeriale stabilisce che le somme accantonate ai sensi della legge n. 296 del 2006, pari a euro 1.110.352, siano erogate in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori solo nel caso in cui, nel corso del corrente esercizio

finanziario, dovessero essere rese disponibili;

considerata la genericità della formulazione con la quale il decreto ministeriale, peraltro nella relazione illustrativa e non già nel dispositivo, destina le somme accantonate alla Lega italiana per la lotta ai tumori;

considerato che il carattere meritorio dell'opera svolta nel campo della prevenzione, della ricerca e dell'assistenza dalla Lega italiana per la lotta ai tumori impone attenzione ed è degno di determinazioni certe in tema di assegnazioni di risorse;

valutata, quindi, l'opportunità che il Governo si pronunci in modo univoco sulla sorte delle risorse accantonate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

5-00190 Palagianò e Mura: Misure per tutelare la salute dei cittadini dalle contraffazioni di prodotti alimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento a quanto segnalato nell'atto parlamentare, va precisato, per gli aspetti più generali, che la normativa in vigore vieta il riutilizzo dei prodotti alimentari scaduti e di tutti quelli in cattivo stato igienico o che possano in qualsiasi modo compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori; chiunque, disattendendo queste norme, destini i suddetti prodotti al consumo alimentare si rende responsabile di un reato.

Inoltre, i prodotti per i quali non è possibile escludere un rischio sanitario per la salute pubblica, vengono classificati tra i sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1774/2002, e sono soggetti ad una specifica procedura di smaltimento.

Per chiunque contravvenga a tali disposizioni, l'articolo 4 del decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, che ha recepito il citato Regolamento, prevede una sanzione amministrativa fino a 28.000 euro.

Anche i prodotti alimentari che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio, ma che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale, non possono essere riutilizzati per il consumo umano, ma devono essere smaltiti come rifiuti solidi urbani, nel rispetto della vigente normativa ambientale.

La vigilanza sul rispetto della disciplina normativa sanitaria nel territorio nazionale compete al Servizio sanitario nazionale ed, in particolar modo, ai Diparti-

menti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, tramite i Servizi veterinari ed i Servizi di igiene pubblica.

In relazione all'episodio in questione si sottolinea che:

le indagini svolte dai Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) congiuntamente alla Guardia di Finanza, sono iniziate nel marzo 2006 ed hanno portato al sequestro di materia prima destinata alla produzione di prodotti caseari fusi, alla conseguente adozione di sanzioni a carattere amministrativo e a denunce all'autorità giudiziaria;

dalle informazioni acquisite, a questo Ministero non risulta che siano stati commercializzati prodotti che avrebbero potuto costituire un rischio per la salute pubblica;

gli impianti appartenenti alle aziende Tradel e Megal, di cui è unica la proprietà, sono stati chiusi e pertanto non è stato possibile commercializzare materie prime e prodotti, a partire rispettivamente dal mese di giugno 2007 e dall'ottobre 2007.

Anche se si ritiene che non sussiste oggi, come non è esistito prima, un rischio per la salute riguardante i prodotti commercializzati in ambito nazionale, nel rispetto della funzione istituzionale di vigilanza di questo Ministero è stata convocata per oggi, presso la Direzione Generale competente, una riunione con i rappresentanti della Guardia di Finanza, dei NAS, dei Ministeri interessati (fra i quali anche quello degli affari esteri) per verificare lo stato attuale della situazione e

per concordare quale debba essere l'informazione più puntuale da fornire sia a livello nazionale sia in ambito comunitario.

La stessa Direzione ha presentato inoltre una richiesta di notizie all'autorità giudiziaria, nei limiti di quanto possa essere consentito dal segreto istruttorio.

Ritengo anche opportuno segnalare che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato che, in materia di tutela dei cittadini e delle imprese dalle contraffazioni di prodotti alimentari, ha attivato, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Gruppo interforze antispesulazione (Guardia di Finanza, NAS, Carabinieri, Dogane, eccetera).

Per quanto attiene la lotta ed il contrasto ai fenomeni di contraffazione ed

agropirateria all'estero, il Ministero sta seguendo costantemente i lavori in sede di *World Trade Organization* (WTO) per il riconoscimento del registro multilaterale delle identificazioni geografiche.

Contemporaneamente, a seguito della riorganizzazione del MIPAAF, gli uffici competenti hanno definito uno specifico programma per la tutela internazionale che prevede la collaborazione del MIPAAF in sede di registrazione internazionale dei marchi di qualità, di monitoraggio delle azioni di pirateria, imitazione e contraffazione, e attraverso una *task force* legale internazionale, la possibilità di intervenire direttamente con azioni legali, coordinate con i Consorzi di tutela dei prodotti di qualità.

ALLEGATO 4

5-00191 Livia Turco: Acquisto di comunicatori aumentativi alternativi per pazienti affetti da gravi patologie neuromotorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in esame, concernente l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, con particolare riferimento all'assegnazione dei fondi vincolati « per l'acquisto di comunicatori aumentativi alternativi per pazienti con gravi patologie neuromotorie, come quelli affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica » si mette a disposizione dell'On.le interrogante e degli altri componenti la Commissione la tabella redatta dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria di questo Ministero, concernente la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei fondi vincolati, gli importi richiesti dalle stesse, nonché il numero di progetti approntati.

Con l'Accordo citato, sono stati vincolati 10 milioni di euro ripartiti secondo la tabella, per consentire agli enti regionali di dotare di sistemi di comunicazione un primo *target* di pazienti tra quelli con fonazione di grado 2 (sostanziale perdita della parola) e motilità di grado 4 (tetraparesi).

Alle Regioni, pertanto, sono stati richiesti progetti coerenti con le linee indicate dall'Accordo stesso, la cui valutazione da parte della Direzione Generale suddetta è in fase di completamento.

Alla necessaria approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, seguirà la delibera CIPE per l'erogazione dei fondi.

Allo stato attuale, risultano pervenuti presso il Ministero 14 progetti per la « Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie ».

Poiché l'iter procedurale è tuttora in corso, non è ancora stata effettuata l'erogazione dei fondi, né è possibile conoscere, neppure a livello di previsione, il numero dei comunicatori, complessivo e suddiviso per Regioni, in quanto le stesse non li indicano quantitativamente, dal momento che i progetti stessi sono, in linea di massima, rivolti all'individuazione del numero dei pazienti interessati.

<i>Regioni</i>	<i>Fondi vincolati (Accordo Stato- Regioni 1° agosto 2007)</i>	<i>Importi richiesti</i>	<i>Numero progetti</i>
PIEMONTE	738.996,86	738.997,00	1
VALLE D'AOSTA	21.102,02		
LOMBARDIA	1.612.753,37	1.612.753,00	1
BOLZANO	82.077,64		
TRENTO	85.598,84		
VENETO	806.497,87	806.498,00	1
FRIULI	205.658,35	205.658,00	1
LIGURIA	274.057,38	274.057,00	1
EMILIA ROMAGNA	712.754,90	712.755,00	1
TOSCANA	616.130,48	616.130,00	1
UMBRIA	147.719,61	147.072,00	1
MARCHE	260.215,23	260.215,00	1
LAZIO	902.914,64	902.915,00	1
ABRUZZO	222.173,44	222.173,44	1
MOLISE	54.620,88		
CAMPANIA	985.661,34		
PUGLIA	693.004,16	693.004,00	1
BASILICATA	101.118,08	101.118,00	1
CALABRIA	341.167,09		
SICILIA	853.968,66	600.000,00	1
SARDEGNA	281.809,15		
TOTALE	10.000.000,00	7.293.993,05	14

ALLEGATO 5

5-00192 Barani: Misure per assicurare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le Barani, richiamando nell'atto parlamentare un recente e clamoroso caso di inappropriata delle prestazioni sanitarie erogate, ha evidenziato la necessità, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un'azione incisiva, idonea a fornire soluzione al problema « qualità » del nostro sistema sanitario pubblico.

Al riguardo, gli obiettivi che il Ministero intende raggiungere sono due:

1) incrementare, da parte degli organi istituzionali deputati alla verifica delle cartelle cliniche, la soglia della percentuale dei controlli minimi. Ricordo che con la legge finanziaria 2001 è stato determinato il livello minimo dei controlli, ossia il 2 per cento (attualmente la media nazionale è del 1,5 per cento); tuttavia, i controlli sono sulla appropriatezza di tipo organizzativo (esempio durata media di degenza), e non ancora sulla specifica tipologia di prestazione.

2) affiancare ai controlli campionari il controllo sistematico su tutte le cartelle cliniche relative alle prestazioni ad alto rischio di inappropriata, sia relativamente ai medici prescrittori sia alle strutture erogatrici.

Il Ministero ha recentemente messo a punto una serie di indicatori di comportamenti inappropriati, quale, ad esempio l'eccesso di ricoveri per alcune patologie che dovrebbero essere gestite sul territorio o ambulatorialmente.

L'obiettivo è quello di mettere a punto in tempi rapidi su tutto il territorio nazionale e, avvalendosi della necessaria col-

laborazione delle Regioni, un sistema qualitativo e quantitativo concernente anche l'appropriatezza, con controlli mirati di livello nazionale. Stiamo procedendo ad un secondo ciclo di formazione specifica dei Carabinieri per la Tutela della Salute, i quali possono, per le loro funzioni e competenze, integrare i controlli amministrativi con quanto possa generare sospetto di illeciti di altra natura.

Appare chiaro tuttavia che qualsiasi forma di correttivo metodologico deve accompagnarsi alla dimensione etica e morale, indispensabile al difficile lavoro che ogni medico svolge.

L'episodio della Clinica Santa Rita ha messo in evidenza, infatti, il rischio etico di un sistema incontrollato che consente ai medici di lavorare per quantità e non per qualità di prestazione.

Inoltre, il Governo intende perseguire ulteriori obiettivi a breve-medio termine:

1) costruire, di concerto tra Stato e Regioni, un sistema di controllo di qualità in sanità che preveda un monitoraggio delle singole prestazioni e non solo la valutazione di *standard*; al riguardo, sta già operando da più di un mese un gruppo di lavoro con l'obiettivo di implementare su tutto il territorio nazionale un sistema di informatizzazione per il controllo e la gestione delle procedure sanitarie;

2) un'ulteriore finalità, presente nel programma di Governo, è la revisione dei criteri di accreditamento delle strutture private; nei nuovi criteri di accreditamento dovrà anche essere accertata, da parte delle strutture private, l'adeguata formazione etica e deontologica di tutto il per-

sonale, in conformità a indicatori che possano garantire, non soltanto i requisiti di natura tecnico-professionale, ma anche altri profili delle professionalità sanitarie;

3) un aspetto emergente è quello della trasparenza e della pronta disponibilità di informazioni dettagliate ai pazienti, in merito alle indagini cliniche e strumentali effettuate e alle terapie praticate. Il percorso di cura di ogni paziente sarà reso più semplice dal fascicolo sanitario elettronico multidimensionale, che deve ricomprendere giudizi diagnostici, cartelle cliniche, esami strumentali e di laboratorio, preparati istologici, eccetera.

Poiché esistono oggi in Italia diversi buoni modelli di sanità, i quali, peraltro, non devono essere trasferiti e « calati »

integralmente sui modelli sanitari di altre Regioni, nell'ambito dei piani di rientro è stata istituita una *task force* ministeriale a favore di quelle Regioni le quali richiedono una collaborazione, non solo per predisporre il piano, ma anche per costruire un proprio modello sanitario efficiente, tenendo conto della propria storia, della propria situazione geoterritoriale, delle proprie vocazioni politiche.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali perseguirà ogni sforzo mirato a garantire la sicurezza e la qualità delle cure ai pazienti, facendosi garante del necessario sostegno alle Regioni più in difficoltà, per assicurare a tutti i cittadini una più efficace tutela della salute e il migliore utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione per il Servizio Sanitario Nazionale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (*Svolgimento e conclusione*) 155

Sui lavori della Commissione 155

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Antonio LIROSI, *garante per la sorveglianza dei prezzi*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giuseppe RUVOLO (UdC), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Viviana BECCALOSSO (PdL), Luca BELLOTTI (PdL), Angelo ZUCCHI (PD), Luciano Mario SARDELLI (Misto-MpA), Fa-

bio RAINIERI (LNP) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica il dottor Antonio LIROSI, *garante per la sorveglianza dei prezzi*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Liroso e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che il Governo ha presentato numerosi emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 che, ove accolti, configurerebbero un vero e proprio stravolgimento del testo sul quale la Commissione ha espresso il parere alle Commissioni V e VI. Chiede pertanto che la Commissione sia convocata in sede consultiva per esaminare anche tali modifiche.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sarà sua cura chiamare la Commissione a pronunciarsi qualora le modifiche apportate dalle Commissioni di merito investano la competenza della Commissione Agricoltura.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 8 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

Atto n. 8.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'9 luglio 2008.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, nel richiamare la relazione svolta nella seduta di ieri, esprime un orientamento favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani.

Atto n. 10.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 luglio 2008.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che è pervenuta una richiesta di trasmissione del testo dello schema di decreto legislativo al Comitato per la legislazione. Segnala tuttavia che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, solo le Commissioni cui gli atti del Governo sono assegnati ai sensi dell'articolo 143 possono richiedere la pronuncia del Comitato per la legislazione. Tale facoltà non è quindi esercitabile dalla XIV Commissione, cui lo schema di decreto legislativo è assegnato ai sensi dell'articolo 126, comma 2, per l'esame dei profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

Sandro GOZI (PD) rileva come le norme regolamentari limitino eccessivamente il ruolo della XIV Commissione; ove non si proceda ad una interpretazione più elastica di tali disposizioni occorrerebbe allora prevederne la modifica. Ciò al fine di affrontare con maggiore serietà e rispetto delle prerogative parlamentari temi di particolare rilievo e delicatezza. Ringrazia comunque il relatore per avere aderito alla richiesta formulata di una pronuncia del Comitato per la legislazione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, osserva che, tenuto conto della fondatezza dei rilievi formulati nella seduta di ieri dall'onorevole Gozi e valutata pertanto l'opportunità di una pronuncia del Comitato della legislazione, si attiverà

presso la Commissione affari sociali – cui lo schema di decreto in esame è assegnato ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento e della quale è componente – per la presentazione di una analoga richiesta.

Formula comunque una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) ritiene fondate le osservazioni espresse dall'onorevole Gozi nella seduta di ieri e invita la presidenza a valutare l'opportunità di scrivere al Presidente della Camera, sottoponendo alla sua attenzione la possibilità di una rivalutazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari testé richiamate, riguardanti la facoltà di richiesta di parere al Comitato per la legislazione nell'ambito dell'esame degli schemi di atti normativi del Governo.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene fondata la proposta avanzata dall'onorevole Pini di investire della questione la Presidenza della Camera, che sottoporrà anche alla valutazione dell'ufficio di presidenza della Commissione, convocata al termine dell'esame degli atti del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	158
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Comunicazioni del Ministro per la semplificazione normativa sugli indirizzi del Governo in materia di semplificazione	158
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:	
Proposta di indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa	161

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Brancher.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno dell'odierna seduta ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la semplificazione normativa sugli indirizzi del Governo in materia di semplificazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Calderoli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Brancher per la disponibilità mostrata nei confronti della Commissione.

Il ministro CALDEROLI sottolinea come ormai la semplificazione e il riassetto normativo e amministrativo rappresentino una necessità avvertita e ricercata da tutti. In questi anni sono stati fatti innumerevoli tentativi, ma non sembra si possano considerare raggiunti gli obiettivi prefissati, anche a causa di interventi settoriali e non coordinati che hanno contribuito ad aggravare, anziché a risolvere, i problemi.

All'atto del suo insediamento ha potuto accertare una situazione sconcertante do-

vuta al grado di incertezza esistente attorno al numero di leggi in vigore e all'assenza di una banca dati pubblica della normativa vigente in grado di garantire la completezza e la correttezza della classificazione operata nonché la consultazione gratuita da parte delle amministrazioni e dei cittadini. Grazie al fondo stanziato nella legge finanziaria per il 2001 è stato possibile riavviare il progetto «norma attiva» ed è stato creato un *software* che riesce a dialogare con quello della Corte di cassazione. Si è ritenuto necessario però, prima di procedere alla creazione della banca dati, portare a compimento la ricognizione della legislazione vigente prevista nella legge di semplificazione n. 246 del 2005. Tale ricognizione ha consentito di verificare la presenza di un gran numero di leggi, pari a circa un quarto del totale della legislazione vigente, che hanno esaurito i propri effetti o perché ad efficacia temporanea o perché implicitamente abrogate o perché non più applicate dalle amministrazioni di riferimento. Ciò ha indotto il Governo ad intervenire prima del meccanismo a ghigliottina disciplinato dalla stessa legge n. 246 del 2005, prevedendo già nel decreto-legge n. 112 del 2008, attualmente all'esame della Camera dei deputati, l'espressa abrogazione, a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del decreto, delle disposizioni censite che hanno esaurito i propri effetti. Tale previsione consentirà di recuperare un maggiore grado di conoscibilità della legislazione statale vigente e favorirà successive operazioni di semplificazione e di riassetto normativo, superando i limiti contenuti nella legge n. 246 del 2005, che faceva riferimento alle sole norme entrate in vigore prima del 1970 e sottraeva al meccanismo taglia-leggi una serie di materie.

Nel decreto-legge n. 112 sono state inserite altre disposizioni che vanno nel senso della semplificazione amministrativa e burocratica, tra le quali la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni statali; la soppressione automatica di tutti gli enti pubblici non

economici con personale inferiore alle 50 unità nonché di tutti gli enti individuati dall'articolo 2, comma 636, della legge finanziaria per il 2008; la riduzione dei costi sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo, a partire dalla sostituzione degli abbonamenti cartacei alla *Gazzetta Ufficiale* con abbonamenti telematici; la semplificazione degli adempimenti in materia di *privacy*; l'elevazione della durata della carta di identità; l'eliminazione degli adempimenti formali a carico dei cittadini per le pratiche sanitarie; la semplificazione delle procedure per favorire la cosiddetta «impresa in un giorno»; la semplificazione e il riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria.

Il meccanismo introdotto dalla legge di semplificazione n. 246 del 2005 si è rivelato un ottimo strumento sia per la realizzazione del censimento delle leggi da abrogare sia per stimolare le amministrazioni ad intervenire. Esso tuttavia può essere migliorato e integrato, al fine di raggiungere nell'arco di qualche anno gli obiettivi prefissati. Le azioni avviate dal Governo dovranno essere necessariamente accompagnate da una opera di riordino e di riassetto della normativa esistente, nonché dall'abrogazione dei regolamenti adottati sulla base delle norme non più vigenti e dovranno essere strettamente collegate ad analoghe iniziative di semplificazione e di riordino assunte a livello regionale e a livello europeo.

L'efficienza e l'efficacia dell'operato del Governo e del Parlamento non dovranno più essere stimate dal numero di leggi prodotte in quanto l'approvazione di ogni nuova legge ha un impatto e un costo che deve essere attentamente valutato e stimato.

Rileva che, dal canto suo, ha ritenuto opportuno dotarsi di una struttura estremamente agile, che si avvarrà del fattivo contributo dell'Unità per la semplificazione – che ha svolto un lavoro estremamente utile e qualificato in questi anni – e dell'impegno personale del vice segretario generale alla Presidenza del Consiglio. Non intende ricostituire molti degli orga-

nismi che hanno operato in passato, reputando sufficiente la creazione di un unico tavolo di consultazione in cui saranno rappresentate tutte le categorie, mentre si avvarrà di una sorta di « pensatoio » informale al quale ha chiamato a partecipare alcuni autorevoli esperti, che forniranno un utile contributo di esperienza e di conoscenza.

Auspica infine che si possa avviare una fattiva collaborazione con la Commissione parlamentare sui temi di sua competenza.

Il presidente PASTORE ringrazia il ministro Calderoli per l'articolata relazione e gli formula i migliori auguri per l'incarico titanico che è chiamato a svolgere. Sottolinea la necessità che, accanto allo sfolgimento della legislazione esistente, si intervenga sulla produzione normativa presente e futura introducendo un percorso virtuoso che induca il Governo e il Parlamento a ridurre il ricorso a nuove leggi. Il meccanismo cosiddetto « taglia-leggi » ha dato buona prova di sé nella prima fase di applicazione inducendo le amministrazioni ad operare una ricognizione attenta della normativa di settore. Ora si apre una fase più complessa legata al riordino e al riassetto delle leggi vigenti sulla quale sarebbe utile acquisire qualche ulteriore informazione dal Ministro.

Il deputato LOVELLI ritiene che le comunicazioni del Ministro siano state utili e interessanti e che necessitino di un approfondimento in Commissione che potrà essere svolto in una successiva seduta. L'impostazione data dal Ministro alla sua azione appare apprezzabile così come la scelta di avvalersi di una struttura agile. Sicuramente la sua azione è stata facilitata dalla bontà del lavoro svolto in passato, a partire dall'efficace meccanismo introdotto dalla legge di semplificazione n. 246 del 2005, dalla ricognizione effettuata nella relazione presentata dal Governo Prodi nel dicembre 2007 e dalle disposizioni contenute nei « pacchetti » Nicolais e Bersani, alcune delle quali sono state recepite nel decreto-legge n. 112 del 2008 attualmente all'esame della Camera dei

deputati. Non si può tuttavia non rilevare che le norme sulla semplificazione introdotte nel citato decreto-legge interferiscono sul meccanismo individuato dalla legge n. 246 del 2005 e complicano il procedimento di semplificazione, senza peraltro che su questo possa esprimere il suo parere la Commissione bicamerale. In relazione poi ad alcuni interventi innovativi – quali la trasformazione dell'abbonamento cartaceo alla *Gazzetta Ufficiale* in abbonamento telematico – andrà verificata nel tempo la loro efficacia in termini di riduzione di costi.

La senatrice LEDDI ritiene che, all'interno della ricognizione operata dal Ministro sulle strutture e gli organismi istituzionali che si occupano di semplificazione, debba essere inserita anche la Commissione parlamentare, la cui composizione eccessivamente pletorica e i cui limitati compiti andrebbero attentamente valutati.

Nel rilevare come l'attività del Ministro risulti strategica nell'attuale fase politica e istituzionale, auspica che le iniziative preannunciate conducano finalmente ad esiti positivi nell'interesse del Paese. Sinora infatti ad una sempre più diffusa coscienza della necessità di una semplificazione normativa ed amministrativa non si sono accompagnati risultati concreti e incisivi.

Sottopone infine alla valutazione del Ministro alcuni interventi che potrebbero essere utilmente adottati nei prossimi mesi per venire incontro alle esigenze da lui illustrate, quali la previsione che in ogni norma presentata dal Governo in Parlamento sia introdotto un articolo di semplificazione, la pubblicazione dell'elenco degli enti inutili che « resistono » alla loro soppressione, l'erogazione di incentivi di produttività nella pubblica amministrazione legata alla capacità di utilizzare strumenti di semplificazione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.**

Il presidente PASTORE informa che nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 25 giugno 2008, è emersa l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, al fine di consentire alla Commissione – in attesa della predisposizione da parte del Governo degli schemi di decreti delegati di cui alla legge n. 246 del 2005 e dei decreti di riordino o soppressione degli enti – l'acquisizione di utili elementi informativi sulle tematiche di competenza per valutare il ruolo di tutti gli attori istituzionali chiamati ad intervenire nel procedimento di semplificazione, per verificare i limiti operativi della cosiddetta norma « taglia-leggi » e la necessità di eventuali interventi di revisione e di integrazione del procedimento di semplificazione in corso, nonché per individuare una strategia complessiva che assicuri efficienza ed efficacia allo sforzo in atto affinché ad una formale semplificazione legislativa si accompagni anche una semplificazione amministrativa nella direzione di una riduzione di oneri a carico dei cittadini.

Propone pertanto che gli sia conferito mandato a richiedere ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento

per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e all'attività di riordino, trasformazione o soppressione degli enti ed organismi pubblici statali, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Ricorda che un'indagine conoscitiva è stata già avviata dalla Commissione nella scorsa legislatura con l'intento di acquisire utili elementi informativi sul processo di semplificazione avviato con l'entrata in vigore della citata legge n. 246 del 2005. Tale indagine si è concentrata tuttavia solo su alcuni settori, in particolare quello della logistica e dell'agricoltura, e non è pervenuta all'approvazione di un documento conclusivo.

La proposta di indagine conoscitiva oggi all'esame della Commissione dovrebbe articolarsi nell'audizione, oltre che dei rappresentanti dei Dicasteri interessati e delle Regioni, anche dei componenti dei vari organismi che si occupano di semplificazione, di esponenti delle categorie produttive e di esperti. Tutti i Gruppi potranno comunque avanzare ulteriori proposte in merito ai soggetti da ascoltare. Inoltre il programma delle audizioni potrà essere integrato o modificato sulla base di nuove evenienze che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'indagine.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente, dandogli mandato a richiedere ai Presidenti delle Camere l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	162
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	162

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovedì 10 luglio 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 8.30.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata

per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelfuffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti, appreziate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 8.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo)</i>	11
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
---	---

<i>ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti e nuove formulazioni del Governo)</i>	83
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	10
-----------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	86
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	91
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del deputato Costantini)</i>	93
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del deputato Zaccaria)</i>	96
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	89
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	89
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dal Comitato)</i>	99
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	105

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00021 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet (<i>Discussione e conclusione</i>) ..	106
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE per l'applicazione di regolamenti relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Atto n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-000104 Di Cagno Abbrescia: Iniziative per il superamento della situazione di incertezza gestionale relativa al porto di Bari	114
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	118
5-00082 Lovelli: Piano di ristrutturazione annunciato da RFI per lo scalo merci di Alessandria .	115
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	121
5-00097 Grimoldi: Attuazione della disciplina in materia di circolazione e sosta dei veicoli di servizio delle persone invalide	115
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	122
5-00112 Ghizzoni: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e diritto alla mobilità dei cittadini e dei pendolari dell'area carpigiana.	
5-00160 Marco Carra: Soppressione dell'intercity « Scaligero » e mancanza di collegamenti tra Mantova e Roma	115
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	124
5-00153 Misiti: Disservizi nei collegamenti marittimi operanti nell'area dello Stretto di Messina	116
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	127
------------------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	129
5-00186 Delfino: Rinnovo del contratto della sanità privata	130
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-00185 Damiano: Realizzazione per gli enti previdenziali di investimenti immobiliari anche in forma diretta	130
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	134

5-00187 Caparini: Comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale .	131
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	137
5-00188 Antonino Foti e Di Biagio: Istituzione di un Servizio Ispettivo Unico della Sicurezza sul lavoro	131
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	138
5-00189 Paladini: Iniziative per una flessibilità nel nuovo mercato del lavoro	131
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	140
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
AVVERTENZA	132
 XII Affari sociali	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008. Atto n. 14 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	144
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Mosella e Livia Turco)</i> .	148
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	145
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00190 Palagiano e Mura: Misure per tutelare la salute dei cittadini dalle contraffazioni di prodotti alimentari	145
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
5-00191 Livia Turco: Acquisto di comunicatori aumentativi alternativi per pazienti affetti da gravi patologie neuromotorie	145
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	151
5-00192 Barani: Misure per assicurare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private	146
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	153
ERRATA CORRIGE	146
 XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.	
Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155
Sui lavori della Commissione	155
 XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 8 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)	
Sulla pubblicità dei lavori	158
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Comunicazioni del Ministro per la semplificazione normativa sugli indirizzi del Governo in materia di semplificazione	158
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:	
Proposta di indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	162
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	162

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per il Trattato del Nord Atlantico**

Giovedì 10 luglio 2008.

Sui lavori della delegazione.

Alle ore 8.55 il presidente provvisorio DINI, accertata la mancanza del numero legale ai fini della validità della seduta, toglie la seduta stessa.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

€ 3,50



16SMC0000310